DLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAPELLI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI E DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

PAG.

Congedi 31924

Disegni di legge:

(*Approvazioni in Commissione*) . . . 31924

(*Presentazione*) 21925

Disegno di legge (*Discussione*):

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (377-*ter*) 31930

PRESIDENTE 31930
GITTI 31931
CAPPUGI, *Relatore* . . . 31931, 31942, 31944, 31946, 31947, 31948
DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 31936, 31943, 31945, 31946, 31947, 31948, 31949
ROBERTI 31938, 31940, 31942, 31943, 31946
ANGIOY. 31943
SCALIA 31943, 31949
GUADALUPI 31943, 31949
RAPELLI. 31949
CREMASCHI 31949

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 31924

(*Approvazioni in Commissione*) 31924

(*Ritiro*) 31924

Proposte di legge (*Svolgimento*):

PRESIDENTE 31927
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE . . . 31928
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 31928

Interrogazioni (*Annunzio*) 31954

PAG.

Mozione, interpellanze e interrogazioni (*Seguito della discussione e dello svolgimento*):

PRESIDENTE 31950
VISCHIA 31950
DI VITTORIO 31951, 31952

Relazione della Commissione d'indagine chiesta dal deputato Dante:

PRESIDENTE 31925
COLITTO 31925

Revoca della convocazione della seduta comune del Parlamento:

PRESIDENTE 31953

Sostituzione di un Commissario . . . 31924

Sostituzione di presidente di Commissione speciale. 31924

Votazione segreta dei disegni di legge:

Adesione dell'Italia allo statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (*Approvato dal Senato*) (2740);

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di note; *b*) scambio di note riguardante gli accordi conclusi in Roma fra i due paesi il 5 ed il 13 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali (2276);

PAG.

Accettazione da parte dell'Italia dello statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (*Approvato dal Senato*) (2378);

Ratifica ed esecuzione dei protocolli addizionali n. 6. e n. 7 che apportano emendamenti all'accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettivamente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955 (*Approvato dal Senato*) (2601);

Approvazione ed esecuzione del protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G. A. T. T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del G. A T. T con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie (*Approvato dal Senato*) (2602);

Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 (*Approvato dal Senato*) (2650),

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955. (2659) 31928

La seduta comincia alle 16.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Carmine De Martino e Viale.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

MICELI ed altri: « Norme integrative ed aggiuntive alla legge 26 novembre 1955, n. 1177 » (2837);

MESSINETTI ed altri: « Istituzione della provincia di Crotone » (2838).

Saranno stampate e distribuite. Poichè importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Aldisio ed altri (n. 2406) e Li Causi ed altri (n. 2810), concernenti l'istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale, il deputato De Francesco, in sostituzione del deputato Daniele, il quale ha chiesto di essere dispensato dall'incarico.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Viviani Luciana, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare la proposta di legge: « Riparazione di danni per perdite di suppellettili domestiche, strumenti e utensili di lavoro ed altro, a favore di alluvionati del salernitano » (1342).

La proposta di legge è stata, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Sostituzione di presidente di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Informo che la Commissione speciale per l'esame delle proposte di leggi costituzionali di iniziativa dei deputati Aldisio ed altri: « Istituzione di una sezione speciale della Corte costituzionale » (2406) e dei deputati Li Causi ed altri: « Coordinamento dell'Alta Corte per la Sicilia con la Corte costituzionale » (2810) ha proceduto, nella seduta di martedì 2 aprile, alla elezione del presidente, in sostituzione del deputato Scoca, dimissionario.

È risultato eletto il deputato Codacci Pisanelli.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (Istruzione):

RESTA ed altri: « Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole secondarie statali » (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*) (2133-*B*) (*Con modificazioni*);

« Provvedimenti in favore della Scuola normale superiore di Pisa » (2497) (*Con modificazioni*);

dalla VII Commissione (*Lavori pubblici*):

Senatore SALOMONE: « Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (*Approvata dal Senato*) (2651);

dalla IX Commissione (*Agricoltura*):

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: « Modifica dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati " Marsala " » (*Approvata dalla VIII Commissione del Senato*) (2561);

dalla X Commissione (*Industria*):

« Tariffario nazionale delle prestazioni professionali dei chimici » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (2216) (*Con modificazioni*);

VALSECCHI: « Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatto » (2504) (*In un nuovo testo*);

dalla XI Commissione (*Lavoro*):

REPOSSI ed altri: « Modifiche all'articolo 4 della legge 22 aprile 1953, n. 391 » (2746) *con modificazioni e nel nuovo titolo*: « Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ».

Presentazione di un disegno di legge.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Delega al Governo per la costituzione di enti per la costruzione e gestione di acquedotti ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, in sede referente.

Relazione della Commissione di indagine chiesta dal deputato Dante.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha facoltà di riferire sulle conclusioni a cui è pervenuta la Commissione di indagine nominata dal Presidente della Camera su richiesta dell'onorevole Dante.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta del 21 dicembre 1956, era in esame, in quest'aula, la mozione presentata dall'onorevole Riccardo Lombardi sulle tariffe dell'energia elettrica. Avevano parlato gli onorevoli Leccisi, Giorgio Napolitano e Scarpa, quando il Presidente diede la parola all'onorevole Di Mauro. Avviandosi alla fine del suo intervento, egli così si esprimeva:

« Nell'azienda mineraria Trabonella, la Società generale elettrica, la società privata, faceva pagare 15 lire il chilovattora; oggi l'Ente siciliano elettricità fa pagare 8 lire. Questo vi dimostra come l'ente pubblico riesca, oltre ad apportare un incremento notevole, imponente alla costruzione degli impianti (e qui ho i dati, che ritengo però opportuno risparmiarvi) riesca nel contempo a dare l'energia elettrica a più basso prezzo.

« E questi risultati in Sicilia sono stati ottenuti, ripeto, nonostante i sabotaggi aperti degli uomini politici siciliani, a incominciare dall'onorevole Aldisio, noto esponente e difensore degli industriali elettrici, come l'onorevole Faletti. L'onorevole Aldisio ha fatto modificare – e questo è un elemento che non mi potete contestare – la legge 20 luglio 1952 che ratificava l'istituzione dell'Ente siciliano; e ciò a danno dell'E. S. E. e a favore della Società generale elettrica della Sicilia.

« Queste cose, d'altra parte, sono state dette dallo stesso presidente dell'Ente siciliano di elettricità, disgustato di tutto quello che era stato fatto da parte degli Aldisio, degli Alessi e dei Dante ».

A queste parole l'onorevole Dante insorgeva rispondendo: « Ella è un calunniatore. Mi dispiace che ella parli in questi termini del presidente di un'assemblea legislativa. Questo è malcostume! Faccia fare queste accuse a uomini di sua parte nell'assemblea regionale siciliana, il cui presidente, onorevole Alessi, viene qui accusato senza che possa difendersi. Siete degli scostumati. È stato eletto presidente dell'assemblea anche con i vostri voti otto giorni fa. Un presidente eletto con voto plebiscitario dell'assemblea viene attaccato ieri dal suo collega Faletra ed oggi da lei. Queste cose, ripeto, le faccia dire ai suoi compagni in quella assemblea, in modo che il presidente possa difendersi ».

Seguivano le seguenti battute dell'uno e dell'altro collega:

« DI MAURO. Noi non possiamo negare a lei il vanto di avere allietato le ore più intime

dell'onorevole Alessi e di averlo aiutato nei momenti di particolare turbamento a poeticamente distendersi; ma questo obbligo non lo abbiamo noi, lo ha lei, perché ella va a difendere le cause che vengono affidate allo onorevole Alessi a favore della Società generale elettrica siciliana.

DANTE. Anche questa è una volgare calunnia che ella rivolge al presidente della assemblea siciliana Si tratta del presidente di una assemblea legislativa sovrana, eletto anche con i vostri voti Siete degli scostumati. Ieri lo votano e oggi lo offendono senza che abbia la possibilità di potersi difendere

DI MAURO. Non si può negare che l'Ente siciliano di elettricità è stato sabotato. Ma, onorevole Dante, ella che strilla tanto sappia che non le abbiamo dette noi queste cose.

DANTE. Faccia dire queste cose a uomini di sua parte nell'assemblea siciliana !

FAILLA. Le ha fatte queste cause sì o no ? »

DANTE. Chi le ha fatte ? Signor Presidente, chiedo una Commissione di indagine perchè l'onorevole Di Mauro è un volgare calunniatore. Non sono stato mai difensore di cause della Società generale elettrica siciliana ».

L'onorevole Di Mauro proseguiva il suo intervento e al termine di esso l'onorevole Dante, avuta facoltà di parlare per fatto personale, così si esprimeva:

« Signor Presidente, onorevoli colleghi, con le brevissime dichiarazioni che farò, essendo chiamato in causa dall'onorevole Di Mauro, io confido di risparmiare all'Assemblea l'intervento che avrei dovuto fare come oratore iscritto a parlare.

« L'onorevole Di Mauro ha assunto, contrariamente al vero, che io avrei difeso davanti all'autorità giudiziaria gli interessi della Società generale elettrica. Non ritengo che sia un fatto disonorante difendere davanti alla autorità giudiziaria gli interessi di persone fisiche o giuridiche, sia perchè il principio della difesa – in una libera nazione – è sacro, sia perchè il difendere una società, sia pure elettrica, che viene denunziata dai colleghi di estrema sinistra come una società di sfruttatori, mentre invece per me è una società diretta da galantuomini, significa per me difendere e trovarmi accanto dei galantuomini.

« Ma il tono polemico, con il quale l'onorevole Di Mauro ha portato davanti all'Assemblea questo fatto, accomunandomi nell'acredine dell'accusa che ieri veniva rivolta dall'onorevole Faletra ad una illustre persona, che mi onora della sua amicizia e della quale mi onoro essere amico, l'ex presidente della regione siciliana, oggi presidente di quell'assemblea, dà alla sua affermazione un significato che io intendo venga chiarito.

« Perchè è pur vero che noi uomini politici abbiamo il preminente dovere di servire la collettività; ma quando accuse come quelle che vengono oggi mosse a me, e ieri all'onorevole Alessi, in questa Assemblea, che ci porterebbero sul piano della collusione degli interessi pubblici con quelli privati assumono quasi il tono di denuncia di corruzioni, come se noi compromettessimo il nostro mandato elettorale affidatoci dal popolo (e per quanto riguarda la mia persona, affidato certamente da ceti popolari), ritengo di avere il diritto e il dovere di chiedere di essere tutelato nel mio onore.

« Chiedo, pertanto, all'Assemblea che venga nominata una Commissione d'indagine per accertare che io non ho mai difeso, nell'esercizio professionale, gli interessi della Società generale elettrica siciliana, nè in proprio nè nei pochi momenti in cui ho avuto l'onore di sostituire l'onorevole Alessi nel suo studio ».

L'onorevole Dante proseguì nel suo dire e così concluse: « Signor Presidente, a conclusione di questo mio intervento, chiedo espressamente, per la tutela del mio onore e, soprattutto, per la difesa della verità, che sia nominata una Commissione di indagine sulle affermazioni incaute e calunniose, che nei miei riguardi ha fatto l'onorevole Di Mauro ».

A seguito di tale richiesta l'onorevole Presidente della Camera nominava, ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, una Commissione composta dei colleghi: Vincenzo Cavallari, Camangi, Capalozza, Degli Occhi, Francesco De Martino, Facchin, Fumagalli, Madia, Resta, Simonini e di colui che ora ha l'onore di leggervi questa breve relazione.

Nella seduta del 20 febbraio 1957 la Commissione invitò l'onorevole Dante a dichiarare quali tra le affermazioni fatte dall'onorevole Di Mauro egli ritenne lesive della sua onorabilità, al fine di porre la Commissione stessa in grado di compiere il mandato affidatole.

L'onorevole Dante così si espresse: « In quella seduta del 21 dicembre 1956 dovevo parlare e fare delle affermazioni di carattere politico secondo le direttive del partito al quale appartengo. Avrei anche dovuto esprimere un giudizio su alcune voci indiscriminate, provenienti dai settori di sinistra, che sono cominciate a circolare sin da quando fu in discussione in Assemblea il disegno di legge concernente gli idrocarburi, per il fatto che, in epoca precedente, io ero stato uno dei collaboratori alla formazione della legge regionale siciliana, che disciplina questa materia.

Queste voci indiscriminate provengono da colleghi facilmente identificabili in quei deputati che rappresentano il territorio compreso tra Caltanissetta e Ragusa. Debbo dire alla Commissione che prima di iniziare l'attività politica, avevo uno studio legale brillantemente avviato; ma ora, invece, sono povero, letteralmente povero! Questo, che è per me motivo di orgoglio, divenne causa di ribellione, quando l'onorevole Di Mauro si permise di affermare che io sono stato difensore della Società generale elettrica, cioè di un ente a carattere privato, nel momento in cui avrei dovuto difendere gli interessi della collettività. Di ciò mi sono sentito offeso. Io non ho mai difeso detta società, né per mandato diretto, né per incarico o in sostituzione dell'onorevole Alessi, così come è stato affermato dall'onorevole Di Mauro. È vero (e lo dichiaro lealmente) che sono stato il liquidatore, direi quasi, dello studio Alessi, quando questi pose fine all'esercizio della sua attività di avvocato, e ho fatto alcune cause in sua sostituzione, tutte di carattere penale, in alcuni organi giudiziari della Sicilia. Ho anche difeso lo stesso Alessi, quale parte civile, in un procedimento innanzi il tribunale di Roma. Nego, però, nel modo più assoluto, che io abbia svolto attività inerente ad una difesa civile per incarico o in sostituzione dell'onorevole Alessi e specificatamente per difendere la Società generale elettrica. È questo il punto che io desidero che la Commissione chiarisca ».

A seguito di che la Commissione, nella seduta del 26 febbraio 1957, ritenne di sentire l'onorevole Di Mauro, perché precisasse le accuse e ne desse la prova.

Ma l'onorevole Di Mauro dichiarò: « Quando nel mio discorso del 21 dicembre 1956 ho affermato che l'onorevole Dante difendeva le cause che venivano affidate all'onorevole Alessi dalla Società generale elettrica, intendevo parlare di lui come difensore non di cause nel senso giudiziario, ma di lui come difensore di interessi generali di detta società. Di ciò sono pronto a dare qualsiasi dimostrazione. Il mio è, quindi, da considerarsi un giudizio puramente politico. Ritengo che l'onorevole Dante sia caduto in un equivoco e che ciò sia stato determinato dal fatto che l'onorevole Alessi ha difeso cause giudiziarie della Società generale elettrica e che l'onorevole Dante ha svolto attività professionale nel suo studio. Non ritengo, d'altra parte, che si possa considerare offensiva la interpretazione data alla mia affermazione dall'onorevole Dante: io non do grande importanza al fatto che l'onorevole Dante abbia potuto eventualmente difendere cause nello interesse della Società generale elettrica. Escludo di aver voluto intendere, poiché non mi risulta, che negli atteggiamenti politici dell'onorevole Dante abbia influito un interesse di carattere professionale o comunque personale ».

Con tali dichiarazioni – avendo l'onorevole Di Mauro subito riconosciuto che l'onorevole Dante non aveva mai difeso cause affidate all'onorevole Alessi a favore della Società generale elettrica siciliana – il compito della Commissione poteva ritenersi esaurito.

In seguito, dietro incarico avuto dalla Commissione, chi vi riferisce ha cercato di conciliare le parti; ma, avendo riportato la impressione che le stesse ritenessero che con tale azione la Commissione travalicasse un po' i limiti delle attribuzioni affidatele dal regolamento, ne ho riferito alla Commissione, che nella seduta del 26 marzo ha deliberato di riferire all'Assemblea in merito alle indagini compiute.

Le ho riferite. Riferisco ancora che la Commissione, a seguito di esse, ha ritenuto all'unanimità di formulare così il suo giudizio conclusivo:

« L'onorevole Di Mauro, invitato a provare le accuse, rivolte all'onorevole Dante, ha, invece, dichiarato che non intendeva riferirsi a cause giudiziarie, ma a cause di ordine politico, ossia a interessi politici, soggiungendo, però, che l'onorevole Dante non aveva mai condizionato l'espletamento del suo mandato politico ad interessi d'ordine professionale o personale.

« Date queste nuove dichiarazioni dell'onorevole Di Mauro, la Commissione ritiene che vengano meno le accuse per le quali si era lamentato l'onorevole Dante ».

Ringrazio, a nome mio e della Commissione, il Presidente della Camera dell'incarico datoci e l'Assemblea dell'attenzione con la quale si è compiaciuta ascoltare la relazione del lavoro da noi compiuto.

PRESIDENTE. Do atto alla Commissione della comunicazione testè letta.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Angelo Raffaele Jervolino:

« Ordinamento delle carriere del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2820).

L'onorevole Angelo Raffaele Jervolino ha facoltà di svolgerla.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Una delle cause, e credo la maggiore, della svalutazione del Ministero delle poste e telecomunicazioni, la cui importanza non è da tutti avvertita, è il fatto che per lungo tempo si è trascurato il problema riguardante la posizione giuridica ed economica dei suoi massimi dirigenti. Il Ministero stesso, per un complesso di circostanze inspiegabili, ma certamente ingiuste, ha subito un processo che vorrei definire addirittura involutivo, di cui non vi è riscontro in nessun altro Ministero.

Fino al 1920 l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha avuto cinque direzioni generali, oltre all'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, con sei dirigenti di grado IV.

Nel 1925 fu creata una unica direzione generale, al cui dirigente fu attribuito il grado III, con due vicedirettori generali di grado IV.

Nel 1928 il direttore generale venne riportato al grado IV e naturalmente furono aboliti gli altri gradi equivalenti che allora esistevano.

Nel 1948, quando ebbi l'onore di reggere quel dicastero, constatai con grande sorpresa ed anche con una certa mortificazione che il personale del Ministero, di ben 100 mila unità, aveva in organico un posto di grado IV e soltanto 23 posti di grado V. Fin d'allora fui costretto a iniziare la mia battaglia doverosa, perchè fondata su ragioni di giustizia. Ma incontrai serie difficoltà, per cui a stento potetti ottenere un altro posto di grado IV e altri dieci posti di grado V, dei quali solamente nove con trattamento economico di grado IV.

Ho detto che quel Ministero ha subìto un processo involutivo, perchè il «declassamento» – non saprei trovare un termine meno brutto di questo – dei massimi dirigenti è avvenuto in contrasto con l'aumento del numero del personale, con il progredire dei servizi, con l'evoluzione delle posizioni gerarchiche dei funzionari di altri ministeri.

Nella mia relazione alla proposta di legge – relazione abbastanza dettagliata – ho dato ragione soprattutto dello sviluppo imponente assunto dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni. Desidero in questa sede richiamare gli elementi di comparazione.

L'azienda di Stato delle ferrovie ha il direttore generale con il rango di grado III ed ha ben 53 funzionari con il trattamento giuridico ed economico corrispondente a quello dell'ex grado IV.

L'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, con provvedimento recente (legge 23 dicembre 1956, n. 1417), ha un direttore generale cui è attribuito il trattamento economico dell'ex grado III e sette funzionari (un vicedirettore generale e sei direttori centrali) con il trattamento economico dell'ex grado IV.

Stando così le cose, mi è parso doveroso, per ragioni di giustizia, per ragioni di dignità dei dirigenti delle due aziende postelegrafoniche, per ragioni di prestigio del Ministero, ma soprattutto per ragioni di maggior rendimento dei servizi, presentare la proposta di legge in esame, che raccomando vivamente alla benevola considerazione degli onorevoli colleghi, e ciò tanto più che l'onere finanziario è assai limitato anche per effetto della riduzione dei posti in organico relativi alle qualifiche iniziali, come è ampiamente documentato nella stessa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. In assenza del sottosegretario per le poste e telecomunicazioni, dichiaro che, con le consuete riserve, il Governo nulla oppone alla presa in considerazione. Tuttavia desidero fare un piccolo commento, ed è questo: bisogna constatare che i provvedimenti legislativi emanati di recente in base a delega non hanno risolto una infinità di problemi, che pertanto sono rimasti aperti. Questa è una constatazione che mi pare onesto fare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Jervolino Angelo Raffaele.

(*È approvata*).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge n. 2740, 2276, 2378, 2601, 2602, 2650 e 2659.

Se la Camera lo consente, la votazione di questi disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Adesione dell'Italia allo statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato » (*Approvato dal Senato*) (2740):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 213
Voti contrari 97

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi in Roma il 12 novembre 1953 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) accordo in materia di brevetti per invenzioni industriali e relativo scambio di note; *b*) scambio di note riguardante gli accordi conclusi in Roma fra i due paesi il 5 ed il 12 maggio 1953 in materia di assicurazioni sociali e il 12 novembre 1953 in materia di brevetti per invenzioni industriali » (2276):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 206
Voti contrari 104

(*La Camera approva*).

« Accettazione da parte dell'Italia dello statuto della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato » (*Approvato dal Senato*) (2378):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 205
Voti contrari 105

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dei protocolli addizionali n. 6 e n. 7 che apportano emendamenti all'accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti, firmati a Parigi, rispettivamente il 29 giugno 1955 e il 5 agosto 1955 » (*Approvato dal Senato*) (2601):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 199
Voti contrari 111

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione del protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G.A.T.T.) del 30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del G.A.T.T. con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie » (*Approvato dal Senato*) (2602):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 204
Voti contrari 106

(*La Camera approva*).

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Parigi il 9 novembre e 6 dicembre 1954 fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore delle istituzioni culturali, in applicazione dell'accordo culturale italo-francese del 4 novembre 1949 » (*Approvato dal Senato*) (2650):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 263
Voti contrari 47

(*La Camera approva*).

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 » (2659):

Presenti e votanti 310
Maggioranza 156
Voti favorevoli . . . 275
Voti contrari 35

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amato — Amatucci — Amendola Pietro — Anfuso — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Antoniozzi — Armosino — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baltaro — Barattolo — Bardanzellu — Baresi — Bartole — Basso — Belotti — Beltrame — Berardi Antonio — Berloffa — Bernardi Guido — Bernardinetti — Berry — Berti — Bertinelli — Bertone — Berzanti — Bettinotti — Bettiol Francesco Giorgio — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Biagioni — Bianchi Chieco Maria — Bianco — Biasutti — Bima — Boldrini — Bolla — Bonomelli — Bonomi —

Bontade Margherita — Borellini Gina — Bottonelli — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Calandrone Pacifico — Calasso — Campilli — Composarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Caronia — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceccherini — Cervellati — Cibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colitto — Colleoni — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Giacomo — Cotellessa — Cremaschi — Curcio — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Francesco — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Della Seta — Delle Fave — Del Vescovo — De Maria — De Marzi Fernando — De Meo — Diaz Laura — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Prisco — D'Onofrio — Driussi — Durand de la Penne.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Failla — Faletra — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Fina — Floreanini Gisella — Foderaro — Fogliazza — Fora Aldovino — Formichella — Franceschini Francesco — Franzo — Fumagalli.

Galati — Galli — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Gelmini — Geremia — Germani — Ghidetti — Gianquinto — Giolitti — Giraudo — Gitti — Gorini — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziosi — Greco — Grezzi — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele.

Lami — La Rocca — Leccisi — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Magno — Mancini — Maniera — Mannironi — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marconi — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Maxia — Mazza — Melloni — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Miceli — Montanari — Montini — Moro — Moscatelli — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natta — Negrari — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicosia — Noce Teresa.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Giuliano — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Petrucci — Pieraccini — Pignatelli — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Pollastrini Elettra — Preti — Priore.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Reali — Repossi — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romano — Romita — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rubeo — Rubinacci — Russo.

Sacchetti — Sala — Sammartino — Sampietro Umberto — Sartor — Savio Emanuela — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Schirò — Sciorilli Borrelli — Scotti Alessandro — Secreto — Sedati — Sodano — Sorgi — Spataro — Storchi — Stucchi — Sullo.

Targetti — Tarozzi — Terranova — Tesauro — Tinzl — Titomanlio Vittoria — Tosato — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini — Villa — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zanibelli — Zannerini — Zanoni — Zanotti.

Sono in congedo (Concesso nelle sedute precedenti):

Dante — Dominedò.
Farinet.

(Concesso nella seduta odierna):

De Martino Carmine.
Viale.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. (377-*ter*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

GITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in considerazione dei numerosi emendamenti che sono stati presentati al provvedimento in esame, mi pare necessario, all'inizio della discussione, sottolineare il fatto che tali emendamenti, pur rappresentando essi il pensiero, sempre rispettabile, dei proponenti, sostanzialmente vengono a trovarsi fuori dallo spirito con il quale le organizzazioni dei lavoratori interessati hanno atteso la presentazione del provvedimento al Parlamento; e questo, anche in relazione alla discussione avvenuta in seno alla Commissione speciale sulla ratifica del decreto n. 559, e, soprattutto, in relazione alle trattative intercorse fra i lavoratori in questione e l'istituto, il quale ultimo è più che interessato a risolvere il problema.

Infatti, se è giusto rilevare che il provvedimento è atteso con particolare interesse da tutti i dipendenti dell'istituto, quest'ultimo, per la delicatezza dei compiti affidati ai suoi dipendenti, è altrettanto interessato a vedere risolta la questione nel migliore dei modi E questo interesse, onorevoli colleghi, da parte dell'istituto, muove dall'esigenza di mettere tutti i dipendenti nello stato d'animo migliore per attuare i fini istituzionali dell'ente stesso.

Non possiamo non tener conto delle trattative intercorse fra l'ente e i dipendenti, trattative che si sono concluse con un accordo raggiunto il 27 novembre 1956, dopo una lunga serie di incontri. E mi pare che, sotto questo aspetto, si possa anche sottolineare lo spirito che ha animato in queste trattative sia i dirigenti dell'Istituto, sia i dipendenti, nel cercare di trovare una soluzione che desse la possibilità di portare il provvedimento alla ratifica del Parlamento. Dobbiamo, quindi, prendere atto con piacere di questo sforzo, perchè, in fondo, noi siamo chiamati a questo: a ratificare un accordo che dimostra sostanzialmente la buona volontà delle parti, intesa a risolvere il problema che da tempo era in discussione.

A conferma di quanto ho affermato, ritengo doveroso comunicare alla Camera il testo di una lettera inviata, in data 26 novembre 1956, al Presidente della Camera dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni del personale dell'« Inam »:

« Quali rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali ed associazioni del personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ci pregiamo dare notizia alla signoria vostra dell'accordo intervenuto sabato scorso in merito al testo delle modifiche introdotte dalla Commissione speciale di ratifica al decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, col disegno di legge n. 377-*ter-A*, che, approvato in sede referente dalla suddetta Commissione, attende di essere posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

« Dato l'intervenuto accordo, in base al quale non sono prevedibili opposizioni da alcuna parte. e considerato che la definizione legislativa del problema interessa numerosi dipendenti dell'« Inam » e le loro rispettive famiglie, ci permettiamo chiedere alla signoria vostra di voler benevolmente accogliere la richiesta che la presidenza della Commissione speciale di ratifica potrà fare al Presidente della Camera per il deferimento in sede legislativa del suddetto disegno di legge, allo scopo di affrettarne al massimo l'*iter* parlamentare ».

Questo documento, che manifesta nella maniera più chiara e decisa la volontà degli interessati, deve rappresentare per noi un invito a portare al più presto a termine la discussione di questo disegno di legge. Se così faremo, contribuiremo a chiudere una pagina che, in fondo, non è stata felice per i rapporti tra la presidenza dell'« Inam » e i suoi dipendenti, e ciò nell'interesse del servizio che l'istituto, tramite l'attività dei suoi dipendenti, svolge a vantaggio dei lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPPUGI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, fu emanato dal Governo, durante il periodo della Costituente in virtù del decreto-legge 16 marzo 1946, n. 98, allo scopo di consentire un riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, la cui compagine organizzativa e funzionale aveva risentito, come ogni altra pubblica istituzione, degli effetti negativi derivanti dal recente conflitto mondiale e, più ancora, delle conseguenze dovute alla fusione, avvenuta in forza della legge 11 gennaio 1943, n. 138, delle preesistenti casse e federazioni mutualistiche di malattie nell'istituto medesimo.

I complessi problemi nascenti dall'anzidetta fusione riguardavano, in parte notevole, la posizione giuridica ed economica del personale in servizio presso l'« Inam », che era titolare di diritti quesiti e di interessi giuridicamente protetti per effetto di regolamentazioni orga-

niche vigenti negli enti di previdenza, ovvero, nella meno favorevole delle ipotesi, in relazione a funzioni, anche elevate, stabilmente svolte, talora per lunghissimi periodi, alle dipendenze degli enti stessi.

Ciò costituiva impedimento insormontabile ad un pur necessario riordinamento gerarchico e funzionale del nuovo istituto, nel quale, essendo stati unificati i servizi centrali e periferici, non avrebbero potuto trovare una utilizzazione adeguata gli innumerevoli dipendenti che potevano vantare l'espletamento di compiti direttivi e qualificati. Allo scopo di collocare su un piano di parità tutto il personale dell'« Inam », ai fini di un definitivo inquadramento del personale stesso, i competenti organi di Governo si preoccuparono di dar vita ad un provvedimento di legge, il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, il quale stabiliva, tra l'altro, all'articolo 2, ultimo comma, che il personale di istituto trattenuto in servizio avrebbe dovuto essere considerato « provvisorio ad ogni effetto », senza diritto ad essere collocato automaticamente nei posti di ruolo che sarebbero stati fissati nell'emanando regolamento organico. Sulla base di questa nuova situazione giuridica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dopo gli studi preliminari condotti con l'amministrazione interessata, approvò, di concerto con il Ministero del tesoro, il regolamento organico del personale dell'ente, entrato in vigore in data 18 marzo 1950. Occorre, onorevoli colleghi, che alcune delle date che verrò indicando in questa mia relazione vengano tenute ben presenti; questa, per esempio, dell'entrata in vigore del regolamento organico del personale, 18 marzo 1950, è fondamentale ai fini di stabilire un criterio equo per l'inquadramento nel ruolo speciale ad estinzione; equità di criterio che è l'oggetto delle modifiche che la Commissione propone di apportare al decreto legislativo n. 559 in occasione della ratifica.

Le norme transitorie di detto regolamento contemplavano le modalità per l'immissione dei dipendenti nei posti annessi ai relativi ruoli organici attraverso concorsi interni per titoli. In tal modo, i titoli ed i requisiti dei dipendenti trattenuti in servizio in forza del decreto di cui trattasi avrebbero potuto essere oggetto di una integrale ed obiettiva valutazione da parte di una apposita commissione, sì da assicurare, nell'interesse del servizio, una efficace selezione dei dipendenti stessi in rapporto ai gradi ed alle funzioni da ricoprire nell'ordinamento giuridico dell'ente unificato. Mentre l'espletamento dei suddetti concorsi interni è ormai virtualmente concluso, viene sottoposto all'esame della Camera il disegno di legge per la ratifica del decreto legislativo in parola. La proposta in esame contempla altresì alcune norme integrative intese a risolvere un certo numero di questioni venute a mutarsi nel frattempo e connesse allo stato giuridico, al trattamento previdenziale ed ai quadri del personale dell'istituto.

È opportuno quindi esaminare separatamente ciascuna delle anzidette questioni, che riguardano sostanzialmente:

a) La istituzione di ruoli speciali ad estinzione, nei quali dovrebbero essere collocati coloro che la necessaria limitazione dei posti delle tabelle organiche abbia fatto escludere dall'inquadramento in un grado di cui abbiano rivestito le funzioni. Questo criterio della istituzione del ruolo ad estinzione per rimediare ad un inconveniente assai grave che è venuto a verificarsi in seguito all'espletamento dei concorsi per l'inquadramento nei ruoli organici, è anche esso fondamentale, e, poichè proprio in ordine a questo criterio vertono alcuni degli emendamenti presentati, intendo sottolinearne l'importanza. Il ruolo ad estinzione si istituisce in questa occasione della ratifica del decreto legislativo n. 559 perchè una certa parte del personale, pur essendo risultata idonea ad essere inquadrata nel grado del quale aveva esercitato le funzioni, collocandosi però in graduatoria oltre i posti disponibili in organico, non fu potuta inquadrare in quel grado, ma in uno inferiore. Con l'istituzione del ruolo ad estinzione si dà la possibilità a questo personale – il quale, ripeto, non fu inquadrato nel ruolo organico soltanto perchè mancavano i posti – di recuperare il grado al quale aveva diritto per le funzioni esercitate durante un certo periodo di tempo (vedremo poi quale deve essere questo periodo), per altro non già nel ruolo organico, ma in un ruolo speciale ad estinzione. Questo criterio della riparazione è veramente fondamentale, infatti coloro che, avendo studiato il problema, propongono l'istituzione del ruolo speciale ad estinzione, intendono ispirarsi ad un criterio equitativo.

b) La possibilità di agevolare un esodo volontario del personale, secondo modalità e criteri analoghi a quelli contemplati dalle disposizioni legislative concernenti lo sfollamento degli impiegati civili dello Stato.

c) La facoltà per l'amministrazione di adeguare alle proprie esigenze di servizio la dotazione dei posti di ruolo previsti dal regolamento organico sopra citato.

A questi problemi di carattere generale si aggiungono quelli concernenti limitate categorie di dipendenti nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 86 del regolamento organico, cioè il personale che il 18 marzo 1950 non aveva maturato il triennio di servizio richiesto per partecipare al primo concorso di cui agli articoli 78, 79 e 80 del regolamento organico; sono inoltre previste apposite modalità per la copertura dei posti disponibili per effetto dell'incremento apportato alla dotazione dei ruoli organici.

Allo scopo di consentire un esame adeguato e approfondito delle norme che mirano alla risoluzione delle questioni che ora vi ho elencato, espongo brevemente, ma analiticamente i criteri che hanno presieduto alla formazione delle norme stesse.

Ruoli speciali ad estinzione. Come ho messo in evidenza nella relazione a stampa l'esigenza dei ruoli speciali in aggiunta a quelli ordinari fu sentita anche nell'amministrazione dello Stato, allo scopo di sistemare in via provvisoria la posizione degli impiegati in servizio, in attesa di effettuarne il riassorbimento nella compagine organica della amministrazione stessa. Con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, integrato dalle norme di cui alla legge 5 giugno 1951, n. 376, vennero infatti istituiti ruoli speciali denominati transitori appunto per il loro carattere di provvisorietà, e classificati nei gruppi *A*, *B*, *C*, e subalterni senza distinzione gerarchica. Cioè, negli originali ruoli transitori non esisteva possibilità di sviluppo di carriera gerarchica. Viceversa, nei ruoli aggiuntivi, che in base ai decreti emanati in virtù della legge delega sostituiscono i ruoli speciali tansitori, vi è la possibilità di uno sviluppo di carriera, sia pure limitato a due qualifiche. Tali ruoli infatti sono stati recentemente modificati con il decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, in attuazione della legge delega. La questione trova pertanto, nella sua concezione sostanziale, un esatto precedente legislativo nell'ambito degli impiegati statali.

Ma la configurazione dei ruoli speciali del personale dell'« Inam » deve evidentemente corrispondere, come ho già detto, alle specifiche esigenze che ne hanno determinato l'istituzione.

La norma relativa – articolo 2 – prevede infatti che i ruoli stessi siano classificati nel solo gruppo *A*, che siano distinti in amministrativo e sanitario e che siano ripartiti nei primi sei gradi, corrispondenti a quelli dei ruoli ordinari, escluso il grado iniziale. Anche la suddivisione dei ruoli speciali in più d'una qualifica trova il suo precedente già citato nel decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16. Infatti, come ho già posto in evidenza, con questo decreto presidenziale i ruoli aggiunti, che sostituiscono quelli transitori, ammettono uno sviluppo di carriera per due qualifiche.

Quanto alle modalità per il collocamento nei ruoli di cui si tratta, cui provvede l'articolo 3, esse sono state concepite in maniera da conciliare le giuste aspettative degli interessati con le esigenze dell'amministrazione. Il periodo quinquennale di esercizio delle funzioni direttive e di concetto corrispondenti al grado cui il dipendente aspira è apparso congruamente determinato, rappresentando esso praticamente la sola obbiettiva garanzia di capacità ai fini dell'attribuzione del grado medesimo.

Cinque anni di esercizio delle funzioni del grado al quale il dipendente aspira ad essere ammesso sembrano essere il minimo assolutamente inderogabile per poter offrire all'istituto una garanzia sufficiente circa l'idoneità dell'impiegato, che vuol essere inquadrato in quel determinato grado, e saperne effettivamente esercitare le funzioni. Inoltre, ove si consideri che il periodo utile a tale scopo supera il limite imposto alle funzioni riconosciute per i ruoli ordinari, appare che lo spazio di tempo in cui può esser fatto valere l'esercizio delle funzioni stesse sia sufficientemente esteso e tale da consentire una completa valutazione delle qualità e delle attitudini del candidato.

La condizione, per altro, di subordinare il collocamento nei ruoli speciali al giudizio di un organo collegiale, come la commissione di cui all'articolo 81 del regolamento organico, rappresenta lo strumento insostituibile attraverso cui l'istituto può assicurare una corretta applicazione della norma, sia dal punto di vista della legittimità sia da quello del merito.

Infine, l'aver limitato l'accesso ai ruoli speciali alle categorie degli impiegati direttivi e di concetto, escludendo quelli di grado comune e i subalterni, deve essere posto in relazione con la circostanza che soltanto nei confronti dei primi, maggiormente danneggiati dallo scarso numero dei posti di organico disponibile, è possibile l'accertamento delle funzioni, che sono, per la loro stessa natura, più nettamente differenziate. Le eventuali sperequazioni che potrebbero essersi verificate per il rimanente personale saranno facilmente sanabili con i normali rimedi a disposizione, considerato specialmente il mag-

gior numero di posti globalmente esistenti nei riguardi del personale stesso.

Anzi, da informazioni che ho proprio recentemente assunto, mi è stato garantito che, per quanto riguarda il personale esecutivo e subalterno, non è affatto necessario prevedere l'istituzione del ruolo speciale ad estinzione, in quanto che tutti coloro che possono aspirare all'inquadramento nei ruoli ordinari trovano nei ruoli ordinari stessi la possibilità del loro collocamento.

L'ultimo comma della norma dell'articolo 3 stabilisce che ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione possono essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito.

Devo far presente che su questo punto, nelle lunghe trattative in sede sindacale e anche nelle non meno lunghe discussioni che si sono avute nella Commissione parlamentare, è stato da più parti fatto osservare che questa possibilità della utilizzazione del personale in funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito attraverso l'inquadramento nei ruoli speciali ad estinzione potrebbe essere veramente un elemento, specialmente dal punto di vista psicologico e morale, un po' deprimente per il personale. Ma bisogna tener presente che questa possibilità è assolutamente necessaria all'amministrazione, poiché, diversamente, ne conseguirebbero danni funzionali notevoli. Questo principio, che è, del resto, analogo a quello sancito per il personale dei ruoli ordinari all'articolo 12 del regolamento organico, trova piena giustificazione nella assoluta necessità di consentire all'istituto, in relazione alla sua struttura organizzativa in continuo sviluppo, la possibilità di utilizzare il personale dipendente secondo le esigenze effettive del servizio.

Inoltre, qualora la norma in esame non ponesse una siffatta limitazione al diritto degli interessati di ottenere comunque una funzione corrispondente al grado posseduto, verrebbe ad essere gravemente leso l'interesse del personale dei ruoli ordinari nei cui confronti tale limitazione esiste, poiché, infatti, il personale dei ruoli ordinari può, per necessità di servizio, essere utilizzato in mansioni differenti da quelle della qualifica effettivamente rivestita. Ed allora, se non si sancisce questa possibilità dell'istituto anche nei confronti del personale che verrà inquadrato nel ruolo speciale ad estinzione, evidentemente questo personale verrebbe ad avere una posizione di privilegio nei confronti di quello inquadrato nei ruoli ordinari.

E non posso non insistere nel porre in evidenza che l'eliminazione di questa norma sarebbe gravemente preclusiva della funzionalità dell'ente in materia di utilizzazione degli impiegati.

Ora, è fin troppo evidente che questa funzionalità deve essere invece garantita. Conseguentemente ritengo di aver ampiamente dimostrato la necessità che questa norma, che è stata assai discussa, debba essere mantenuta, attraverso l'approvazione del testo che viene proposto alla Camera.

Con la legge 27 febbraio 1955, n. 53, è stato disciplinato l'esodo volontario dei dipendenti civili dell'amministrazione dello Stato. Questa legge prevede il collocamento a riposo, su domanda, del personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non più di 5 anni per il raggiungimento del limite massimo di età e del personale femminile che abbia raggiunto o al quale manchino non più di 10 anni per il raggiungimento di tale limite; e consente, fino ad un massimo di 5 anni, un aumento di servizio utile sia ai fini del computo dell'anzianità sia a quelli della liquidazione della pensione. L'aumento è elevato fino ad un massimo di 7 anni nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido o quella di combattente o assimilato.

Allo scopo di applicare analoghi benefici al personale dell'« Inam », è stata prevista una norma, contenuta negli articoli 6, 7 e 8, la quale consente al personale che abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, un aumento dell'anzianità di servizio utile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento dei limiti di età.

È prevista altresì, a determinate condizioni, la corresponsione, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, di un numero di mensilità di retribuzione quiescibile da un massimo di 12 ad un minimo di 3 nei confronti del personale che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, e il cinquantesimo anno di età, se femminile.

È stato ugualmente previsto un aumento di servizio utile di 5 anni, elevato a 7 per le categorie provviste di benemerenze belliche o patriottiche, ai soli effetti però dell'indennità *una tantum* prevista, in luogo della pensione, dalle apposite norme dell'ente.

Analoghi benefici sono istituiti nei confronti dei dipendenti che saranno immessi nei ruoli speciali sopra illustrati, di quelli trattenuti in servizio come avventizi e, infine, delle

impiegate coniugate, anche se appartenenti ai ruoli ordinari.

Trattasi, come è agevole rilevare attraverso l'esame diretto degli articoli, di un complesso di norme ispirate agli stessi principî che hanno guidato il legislatore nella redazione delle disposizioni similari concernenti i dipendenti statali. Anche nell'« Inam », come nella pubblica amministrazione, avuto riguardo al fatto che la costituzione di taluni degli enti in esso fusi risale all'anno 1930 e che molti funzionari hanno iniziato la loro carriera in età già avanzata, si verificano i presupposti per il rinnovamento dei quadri attraverso il collocamento in quiescenza del personale più anziano.

La dotazione dei posti di ruolo, fissata dalla tabella annessa al regolamento organico del personale dell'ente, venne determinata sulla base di una situazione organizzativa e funzionale in atto anteriormente alla data di approvazione del regolamento stesso. Dal 1950 ad oggi, in un periodo cioè di oltre 6 anni, si è verificata una generale ripresa di attività degli organi legislativi nel campo della previdenza di malattia, con la conseguente emanazione di numerosi provvedimenti intesi a migliorare da un lato le prestazioni economiche e sanitarie delle categorie degli assistibili e ad estendere, dall'altro, il campo di applicazione delle prestazioni stesse. Donde (come ho messo in evidenza nella relazione scritta) l'esigenza per l'« Inam » di adeguare costantemente le proprie attrezzature ad una realtà assicurativa in continuo e crescente sviluppo. Un adeguamento della dotazione organica dei posti di ruolo alle maggiori necessità del momento e a quelle che non mancheranno di manifestarsi a breve scadenza rappresenta, di conseguenza, una istanza fondamentale dell'amministrazione per sopperire adeguatamente alle incombenze che le sono demandate dalla legge.

L'assoluta deficienza dei posti di ruolo sopra accennata si è fatta sentire particolarmente nel settore degli impiegati sanitari in relazione alla graduale espansione dei servizi periferici. Per far fronte alle necessità di personale ambulatoriale e poliambulatoriale, l'istituto si è dovuto avvalere negli ultimi anni di oltre mille medici, cento farmacisti e mille infermieri, incaricati di svolgere funzioni proprie del personale sanitario di ruolo. Nello stesso periodo sono stati assunti, ai sensi dell'articolo 75 del suddetto regolamento, oltre mille impiegati amministrativi temporanei, d'ordine e subalterni, destinati per la maggior parte a colmare i vuoti verificatisi in rapporto ai casi di risoluzione del rapporto d'impiego per raggiunti limiti d'età o per motivi di salute. A quasi tutti i livelli dell'ordinamento gerarchico è necessario, pertanto, incrementare la dotazione organica per ristabilire un equilibrio fra gli incarichi funzionali e il personale da adibirvi.

La norma che mira a sodisfare tale esigenza (articolo 9) contempla altresì la facoltà per l'amministrazione di istituire, in analogia a quanto è stato fatto presso gli enti previdenziali similari, ruoli tecnici intesi a consentire separati e distinti sviluppi di carriera per legali, ingegneri, attuari, ecc.. L'articolo stesso autorizza alla nomina di un vicedirettore generale per il coordinamento delle diverse branche di attività della sede centrale.

Sono ancora contemplate, nella proposta che viene sottoposta alla Camera, alcune questioni particolari. Come ho accennato da principio, ai sopra illustrati problemi di importanza e portata generale vanno aggiunte talune particolari questioni concernenti limitate categorie di dipendenti. Trattasi, nella specie, della possibilità, per il personale immesso nei ruoli speciali ad estinzione, di accedere a quelli ordinari per una aliquota dei posti divenuti disponibili a seguito dell'incremento apportato alla dotazione organica per adeguarla alle esigenze di servizio. La facoltà di passaggio dai ruoli speciali a quelli ordinari esistenti per gli impiegati statali ai sensi di apposite disposizioni di legge è stata confermata dal citato decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, in attuazione della legge-delega. L'aliquota di posti che potrà essere ricoperta dal personale dei ruoli speciali sarebbe, in base alla norma proposta (articolo 4), del 10 per cento dei posti complessivamente disponibili per effetto del menzionato incremento dei ruoli organici. Trattasi di una percentuale assai modesta, che consente tuttavia ai più meritevoli di rientrare nella compagine organica dell'ente e di effettuare una normale carriera.

Un'ultima norma (articolo 5) stabilisce che gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del regolamento organico e quelli dei concorsi di cui all'articolo 86 del regolamento medesimo decorrano dal 18 marzo 1953. Tale norma, che riunisce sotto la stessa decorrenza due provvedimenti sostanzialmente difformi, trova la sua giustificazione nell'intento di ovviare, per quanto possibile, alle conseguenze negative derivanti dal ritardo con cui, per diverse e ben note cause, sono state iniziate le operazioni di inquadra-

mento del personale. Seppure con la fissazione al 18 marzo 1950 della data di nomina in ruolo del personale che ha partecipato ai primi concorsi, le predette conseguenze negative sono state notevolmente attenuate, specie dal punto di vista economico, non altrettanto può dirsi per quelle che concernono lo sviluppo delle carriere, non essendo ancora possibile provvedere alle promozioni contemplate dalle apposite norme regolamentari.

Tale provvedimento, che può riguardare soltanto il personale in possesso del requisito triennale di anzianità di grado indicato nell'articolo 21 del regolamento organico, e cioè quello che, ai sensi del successivo articolo 84, è stato nominato in ruolo dal 18 marzo 1950, ha ovviamente carattere transitorio. È stato perciò previsto che esso sia limitato alla prima attuazione dell'articolo 21 del detto regolamento organico.

Più grave ripercussione ha causato, invece, il ritardo di cui sopra agli effetti della sistemazione in ruolo dei dipendenti che, non essendo provvisti dei requisiti per partecipare agli anzidetti primi concorsi, sono stati trattenuti in servizio quali avventizi, in attesa che l'amministrazione possa espletare i concorsi che sono già stati iniziati. Proprio in questi giorni sono stati indetti gli ultimi concorsi per l'inquadramento, per cui occorre attendere che essi vengano espletati, in applicazione dell'articolo 86 del regolamento.

Questo articolo prevede che i posti disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo debbano essere coperti tra il personale suindicato entro 3 anni dalla data di approvazione del regolamento organico. Evidenti ragioni di equità inducono quindi a fissare la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di tali concorsi a date non posteriori a quella entro cui avrebbero dovuto essere espletati, e cioè al 18 marzo 1953.

Questo, che sembra essere un provvedimento di eccessivo favore, cioè la retrodatazione degli effetti giuridici al 18 marzo 1953, è un provvedimento equitativo di notevole importanza, poiché – come ho messo in evidenza nella prima parte della relazione scritta – l'*iter* di sistemazione di questo personale è stato lunghissimo, e per ciò sono scaduti e sono stati superati anche di tre o quattro anni i termini utili previsti dal regolamento organico ai fini dell'espletamento dei concorsi per l'inquadramento nei ruoli.

Ecco quindi che, essendo giunti soltanto dopo molto tempo attraverso l'istituzione di questo ruolo speciale ad estinzione ad una sistemazione del personale che per mancanza di posti non è stato incluso nei ruoli organici, è ovvio, giusto ed equo che si provveda a rimediare, almeno fino a un certo limite, al grave danno che, per l'eccessivo ritardo, questo personale ha dovuto subire.

E, concludendo la mia relazione, mi riferisco molto volentieri a quanto, nel suo breve ma chiaro ed efficace intervento, l'onorevole Gitti ha detto circa l'accordo fondamentale su tutti i punti di questo disegno di legge; accordo in sede sindacale attraverso lunghissime discussioni che hanno portato, attraverso contatti con l'amministrazione, a conciliare le esigenze fondamentali, funzionali, e organizzative dell'ente con le legittime attese del personale interessato. Pertanto, come relatore, in perfetta coscienza, vi prego, onorevoli colleghi, di dare la vostra approvazione al testo che la Commissione vi sottopone senza alcun emendamento, poiché questo testo rappresenta effettivamente il felice incontro di tutte le volontà degli interessati, sia dell'amministrazione sia del personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ampia ed esauriente esposizione del relatore, onorevole Cappugi, mi esonera dall'entrare in una dettagliata illustrazione del provvedimento in esame. Vorrei però cogliere l'occasione per ricordare il travaglio organizzativo e anche legislativo dell' « Inam » e per rilevare l'infondatezza di certe accuse che sono circolate fra gli interessati e anche sulla stampa. È recente un articolo del periodico *Cronache dell'Urbe* che parla dell'inquadramento dell'« Inam » come di una operazione misteriosa che vorrebbe ubbidire a non so quali interessi nascosti. Tutte queste voci interessate messe in circolazione non hanno alcun fondamento.

L'« Inam » trovava già nella legge istitutiva 11 gennaio 1943, n. 138, le ragioni di quei contrasti interni che poi si sono sviluppati. Infatti, quella legge altro non faceva se non sopprimere i vari enti mutualistici esistenti nei settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, del credito e dell'assicurazione, prelevandone il personale a tutti gli effetti, e quindi facendolo confluire dalle funzioni, dai gradi e dagli inquadramenti più diversi (personale che in qualche caso era privo perfino di regolamentazione interna negli enti di provenienza) in un grande istituto nazionale che avrebbe dovuto poi,

appena possibile, non soltanto sistemare il suo personale, ma gettare anche le basi della propria organizzazione centrale e periferica.

Purtroppo gli anni fortunosi che successero immediatamente al 1943 non hanno permesso all'« Inam » una vita tranquilla dal punto di vista organizzativo e, quindi, dal punto di vista giuridico, e non hanno consentito che la sistemazione del personale avvenisse con quella celerità che per altro era negli intendimenti del legislatore e degli stessi amministratori dell'istituto.

Devo però sottolineare che questo ritardo, lungi dall'attribuirsi alla volontà degli amministratori e del legislatore, deve essere attribuito ad un eccesso di garanzie e di cautele che la stessa amministrazione dell'« Inam » e gli organi vigilanti di governo, in modo particolare il ministro del lavoro, hanno avuto nel tutelare il personale stesso e nel determinare i vari adempimenti che hanno portato poi al regolamento e al successivo inquadramento. Il decreto legislativo di cui ci occupiamo risale a nove anni or sono, essendo stato emesso il 3 aprile 1948, e da quell'epoca in poi i vari adempimenti necessari per arrivare al regolamento e all'inquadramento del personale sono stati oltremodo complessi e travagliati per le ragioni che vi dirò.

Infatti, è vero che si arrivò immediatamente, il 18 marzo 1950, all'approvazione del nuovo regolamento dell'« Inam »; però è anche vero che appena, e in virtù delle norme transitorie di quel regolamento, si entrò nella fase di inquadramento, la questione divenne molto più complessa, poiché, contrariamente alla prassi in vigore, si è preferito, per quanto riguarda i criteri generali di inquadramento adottati dalla commissione nominata in virtù dell'articolo 81 dello stesso regolamento, anziché tenerli riservati – come sanno l'onorevole relatore e tutti coloro che si occupano di queste cose – pubblicarli addirittura sulla *Gazzetta ufficiale* in occasione dei bandi di concorsi interni per titoli che si andavano a bandire per inquadrare questo personale. Sicché, il personale di questo istituto, al contrario di ogni e qualsiasi altro personale inquadrato in sede statale o parastatale, è venuto a conoscere i criteri generali di inquadramento adottati dalla commissione di inquadramento attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Fiorirono così immediatamente i ricorsi al Consiglio di Stato, non da parte dei singoli con riferimento all'inquadramento che era ancora da farsi, ma sui criteri della commissione, fatto assolutamente insolito e nuovo in casi di questo genere.

L'amministrazione dell'« Inam » e lo stesso Ministero del lavoro in una situazione di questo genere preferirono conoscere il parere del Consiglio di Stato su questi criteri. Si attese il parere, se ne adottarono i suggerimenti e si applicarono gli emendamenti suggeriti dallo stesso Consiglio di Stato ai criteri generali; si attese anche l'esito dei ricorsi che i singoli avevano fatto avverso ai criteri e non all'inquadramento, e dopo soltanto si è proceduto all'inquadramento stesso.

Perciò, soltanto nel 1954 è stato possibile non direi interamente, ma quasi, completare l'inquadramento, mentre questo nostro provvedimento legislativo n. 559 seguiva un altro travagliato *iter* attraverso le vie che gli onorevoli colleghi conoscono. Infatti, assegnato prima alla Commissione per la ratifica in sede legislativa, le fu attribuito in sede referente, ed oggi viene davanti all'Assemblea.

Ora, la polemica che si è sviluppata intorno a questo provvedimento, dovuta naturalmente agli interessi contrastanti del personale che si trovava in una posizione o in un'altra, mira a colmare le lacune che si sarebbero verificate in sede di inquadramento, in modo tale che coloro i quali presumono di essere stati danneggiati possano attraverso questo provvedimento vedere sanate le proprie posizioni.

Ma il Ministero del lavoro non può accettare una impostazione di questo genere, perchè l'inquadramento è un atto giuridico-amministrativo autonomo che ha fatto la sua strada, che ha percorso il suo *iter* normale sin dal momento in cui, approvato il regolamento 18 marzo 1950, si passò alla nomina della commissione, vi furono ricorsi al Consiglio di Stato, si stabilirono i criteri generali, fu stilato il regolamento da parte di una commissione presieduta da un degnissimo magistrato della Cassazione (poi nominato membro della Corte costituzionale, e sostituito da un degnissimo consigliere di Stato).

Pertanto non vi è alcun motivo, data la regolarità dei lavori svolti da quella commissione, per cui il Parlamento, nell'approvare un atto legislativo, debba accogliere tesi o fumi di sospetti che intorno a questa commissione sono stati sollevati da parte degli interessati. Quindi noi dobbiamo respingere questo tentativo, ribadendo che i lavori di inquadramento sono avvenuti nel massimo ordine, con le massime garanzie e rilevando che, se in qualche cosa si è peccato, si è peccato in eccesso di garanzie e di cautele, cosa che in

altri settori e in altre occasioni non si è verificata.

Però il Governo ha aderito volentieri in Commissione – come sanno i colleghi che fanno parte della Commissione per la ratifica – ad alcune innovazioni ed emendamenti che hanno finito per costituire il testo della Commissione, sul quale il Governo dichiara a mio mezzo, in questo momento, di voler discutere E vi ha aderito volentieri perchè quei tre punti ricordati dall'onorevole Cappugi (stabilire norme per l'eventuale esodo volontario, integrare la dotazione dei posti di ruolo al fine di ampliare gli organici in rapporto alle aumentate esigenze dell'istituto, e cercare di istituire ruoli speciali a estinzione) non incidono sulla regolarità dei lavori svolti dalla commissione di inquadramento, non hanno niente a che fare con la « operazione inquadramento ». ma vengono incontro da una parte alle obiettive esigenze dell'istituto e dall'altra a giuste, riconosciute, obiettive esigenze del personale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MACRELLI

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Quindi il Governo si augura che, sulla base del testo della Commissione, si svolga una serena discussione e si passi poi all'approvazione del provvedimento, in quanto anche i tre punti poco fa ricordati non rappresentano una innovazione legislativa in materia, sulla scorta dei precedenti amministrativi che abbiamo nel campo del pubblico impiego.

Infatti, per quanto riguarda i dipendenti statali, i ruoli speciali sono regolati dalla legge n. 262 del 1948, convalidata dalla legge n. 16 del 1956; per quanto riguarda l'esodo volontario esiste la legge n. 53 del 1955; per quanto riguarda l'adeguamento degli organici alle esigenze funzionali degli istituti, la legge-delega ha cercato appunto di adeguare i ruoli alle esigenze funzionali. Quindi siamo perfettamente in linea con i precedenti legislativi nel campo del pubblico impiego. Pertanto, approvando questo disegno di legge in questa forma, veniamo incontro alle esigenze di un benemerito istituto, il quale, ogni giorno di più, amplia le sue funzioni, allarga le sue attribuzioni e si trova, per le sue origini e la sua travagliata esistenza, ancora nella impossibilità di dare un assetto giuridico, normativo, economico e organizzativo alla sua compagine e, aggiungo, non dico nella impossibilità, ma certamente in difficoltà per far fronte alle nuove esigenze che, anno per anno, vengono accresciute attraverso nuovi provvedimenti legislativi che estendono l'assistenza malattie a nuove categorie di lavoratori.

Infine, accettando a nome del Governo di discutere sul testo della Commissione, devo dichiarare di essere contrario ad ulteriori emendamenti. in quanto non posso ignorare, avendo io stesso partecipato ai lavori della Commissione speciale per la ratifica, il travaglio attraverso il quale si è arrivati a concordare il testo ora in discussione.

Il Governo, tuttavia, ha qualche cosa da dire su taluni punti del testo della Commissione, ed io mi riservo, per quanto riguarda gli articoli 3, 7, 9, di esprimere qualche suggerimento che potrebbe essere trasformato in un formale emendamento. Tuttavia dichiaro che. se i suggerimenti del Governo dovessero aprire la strada ad emendamenti di altra natura che sconvolgerebbero il testo al quale si è giunti attraverso un travagliato cammino, il Governo non insisterebbe, pur di arrivare al più presto alla ratifica di questo decreto legislativo, atteso da 9 anni, per consentire all'Istituto di adeguarsi alle nuove esigenze nel più breve tempo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 – salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto – con le modificazioni di cui agli articoli seguenti ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marino, Roberti, Sponziello, Formichella e Foschini, hanno presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 col seguente:

« Il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, è ratificato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni: ».

ROBERTI. Signor Presidente, chiedo di svolgere io questo emendamento e nello stesso tempo vorrei pregarla di consentirmi di svolgere rapidamente anche gli altri emendamenti in un unico intervento, per semplificare la discussione e anche per la organicità dei concetti che devo illustrare.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Marino, Roberti, Sponziello, Formichella e Foschini hanno presentato i seguenti altri emendamenti:

ART. 1-*bis*.

« Il trattamento economico spettante al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla data di approvazione del regolamento organico del personale ed ogni altro trattamento conseguente, dopo la data medesima e sino a quella di approvazione della presente legge, a provvedimenti adottati dagli organi deliberanti dell'Istituto, sono acquisiti di diritto al personale medesimo ».

« *Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:*

« Per il personale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni malattie che, in base alle norme transitorie del citato regolamento organico, non sia stato collocato nel ruolo e nel grado parificabile alla più alta funzione svolta per almeno tre anni tra la data di costituzione dell'Istituto e quella di approvazione della presente legge, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario.

Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente che ne abbia fatto domanda verrà immesso nei ruoli speciali ad estinzione con l'attribuzione del ruolo e del grado corrispondenti alle funzioni svolte nel triennio suddetto con la medesima decorrenza, a tutti gli effetti, di quella fissata per il personale immesso nei ruoli ordinari ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento organico.

Il collocamento nei ruoli speciali comporta i medesimi effetti giuridici, economici e previdenziali stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari, salvo quelli di cui all'articolo 21 del regolamento organico.

Per il collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, oltre ai requisiti di cui al comma secondo del presente articolo è richiesta una anzianità assoluta di servizio non inferiore, alla data di approvazione della presente legge, a quella indicata nell'articolo 79, comma terzo, del regolamento organico, fermo in ogni caso il diritto del dipendente ad essere immesso nel grado del ruolo transitorio corrispondente al titolo di anzianità assoluta posseduto secondo la classificazione contenuta nel citato articolo 79, quando tale grado risultasse inferiore a quello spettantegli per effetto delle disposizioni del secondo comma del presente articolo ».

ART. 3-*bis*.

« Nei casi di temporanea assenza dal servizio verificatasi tra il 10 giugno 1940 e la data di approvazione della presente legge, per chiamata alle armi o per qualsiasi altra causa dovuta allo stato di guerra o a provvedimenti cui il personale sia stato sottoposto per eventi conseguenti allo stato di guerra, il collocamento nei ruoli speciali avverrà su domanda degli interessati, nel grado e ruolo parificabili alla più alta funzione svolta anteriormente all'inizio del periodo di assenza, salvo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 429 ».

ART. 4.

« *Sostituirlo con il seguente:*

Un'aliquota pari al 10 per cento dei posti, che si rendessero disponibili per effetto di incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari, previsti dal regolamento organico, dovrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione ».

ART. 6.

« *Sopprimerlo* ».

ART. 7.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Al personale dei ruoli ordinari e speciali, nonché a quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'articolo 85 del regolamento organico, che entro il 26 marzo 1958 presenti domanda di volontarie dimissioni, si applicano le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativa all'esodo volontario dei dipendenti statali, prorogata fino al predetto termine del 26 marzo 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ed estensibili ai dipendenti degli enti di diritto pubblico con l'articolo 13 della legge medesima ».

ART. 9.

« *Sostituirlo con il seguente:*

« Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio consiglio di amministrazione, a nominare due vicedirettori generali e ad adeguare, anche mediante la istituzione dei « ruo-

li tecnici », la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, alle effettive esigenze di servizio, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge. Per effetto di tale adeguamento, i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo di una aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva ».

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dell'argomento oggi in discussione la Camera ha già sentito parlare altre volte, quando si trattò di ratificare il decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, riguardante le norme sui servizi dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, a seguito alle prese di posizione concordate dai varî settori. Ricordo le interrogazioni dell'onorevole Rapelli e di alcuni deputati dell'estrema sinistra, ricordo le prese di posizione dell'onorevole Zanfagnini, dell'onorevole Fassina, dell'onorevole Venegoni, e dello stesso onorevole Rapelli, quando appunto si trattò di ratificare il decreto legislativo; ma la Camera rifiutò la ratifica e la rifiutò proprio per motivi sostanziali che sono stati esposti in gran parte dall'onorevole Cappugi sia nella sua relazione scritta sia in quella orale testé svolta dinanzi all'Assemblea

L'articolo 2 del decreto legislativo veniva praticamente a considerare provvisorio tutto il personale dipendente dall'« Inam ». Questo istituto, dalla vita molto tormentata, sorse nel 1943 e ancora (l'onorevole sottosegretario lo ha chiamato benemerito) non ha assolto ai suoi fini istituzionali. Su di esso ci sarebbe molto da dire, ma noi ci riserviamo di discuterne in sede di bilancio del lavoro e di esposizione dei primi risultati della Commissione di inchiesta parlamentare. Non tutti i lavoratori pensano infatti che esso sia veramente benemerito

Comunque, ripeto, attraverso quel decreto legislativo si considerava provvisorio tutto il personale dell'istituto e quindi si dava praticamente agli organi dirigenti anche la possibilità di rimuoverlo, di licenziarlo e di sostituirlo. Era un decreto starei per dire incostituzionale e come tale non fu ratificato.

È esatto quanto ha detto l'onorevole Cappugi sul fatto che tutte le organizzazioni sindacali erano d'accordo per modificare il decreto e soprattutto per eliminare l'articolo 2, in quanto esso portava dei gravi danni, particolarmente ai dipendenti che, essendo stati mobilitati in occasione della guerra e avendo trascorso un lungo periodo di tempo sui campi di battaglia, di prigionia o di internamento, si trovavano in condizione di non poter vantare un determinato numero di anni di anzianità richiesto per l'immissione nei ruoli.

Non è esatto tutto ciò che l'onorevole Cappugi ha detto circa l'accordo di tutte le organizzazioni sindacali e di tutti i dipendenti sul testo della Commissione che oggi l'Assemblea deve discutere. Infatti l'onorevole Cappugi sa benissimo che vi fu una organizzazione sindacale, la C. I. S. N. A. L., che non fu affatto d'accordo su questo testo in quanto riteneva che esso riportasse praticamente gli stessi inconvenienti che si volevano rimuovere e per i quali la Camera aveva negato la ratifica

Quindi, per ovviare a questa presunzione di accordo anche da parte nostra sul testo della Commissione e per tutelare gli interessi delle categorie che rappresentiamo oltre che la funzionalità e i fini istituzionali dell'« Inam » (le critiche che vengono mosse all'istituto possono dipendere in parte anche dalle disfunzioni nella organizzazione del personale), noi abbiamo presentato una serie di emendamenti.

In sostanza, il decreto legislativo n. 559 creava danni al personale più anziano dello « Inam » e, particolarmente, colpiva coloro che, per fatti di guerra o connessi allo stato di guerra, erano stati per lunghi anni assenti dal servizio. Infatti il regolamento organico dell'istituto, emanato il 18 marzo 1950, poneva come condizione per l'immissione nei ruoli l'esercizio di determinate funzioni per un determinato numero di anni, a partire dal 1° giugno 1943, cioè proprio da un'epoca in cui, per cause belliche, gran parte dei dipendenti validi era assente: quindi, posizione di ingiustizia non voglio dire nei confronti dei dipendenti più degni (tutti i dipendenti sono degni), ma di coloro che non potevano svolgere i compiti normali dei loro uffici perché si trovavano in condizioni di particolare disagio e pericolo al servizio della nazione.

Da ciò derivava l'opportunità, secondo le proposte di tutti i deputati (ricordo gli interventi dell'onorevole Rapelli, che ha avuto tanta parte nella modifica di questa situazione), di sopprimere queste clausole incostituzionali. La Commissione speciale, viceversa, ha ripetuto praticamente gli stessi errori, in quanto con l'articolo 3 del testo

si istituiscono ruoli speciali ad estinzione (ed è giusto che si istituiscano, per i motivi addotti dall'onorevole Cappugi) in aggiunta ai ruoli ordinari previsti dal regolamento predetto, ma sottoponendoli a talune condizioni che sono le stesse che si volevano rimuovere, cioè pretendendo l'esercizio per almeno cinque anni delle funzioni parificabili al grado ed al ruolo cui il personale aspira; con l'aggravante che queste funzioni devono risultare in atto alla data del 18 marzo 1950; e quindi si vengono a colpire, per la impossibilità materiale di sovrapporre le epoche, proprio quelle categorie di personale che nel periodo della guerra o della prigionia non erano presenti; e con l'aggravante ancora che questi cinque anni devono essere stati compiuti alla data di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari. Quindi si viene praticamente a mantenere quella discriminazione di fatto che esiste a danno delle categorie di personale formate da ex combattenti e da ex prigionieri, i quali avrebbero dovuto trovare non dico dei beneficî, ma per lo meno una regolamentazione che non li tenesse necessariamente in una condizione di inferiorità. Ecco la ragione di taluni dei nostri emendamenti.

Ma c'è ancora un'altra aggravante; poiché, infatti, si richiede non soltanto la durata, ma anche la permanenza nelle funzioni, che cosa si verifica? Moltissimi funzionari che rivestivano determinati gradi o avevano delle mansioni regolarmente acquisiti prima del 1943, prima di partire per le operazioni belliche, prima di essere internati in determinati campi, prima di essere chiusi dietro il filo spinato per prigionia di guerra o per altre ragioni, quando ritornarono trovarono l'« Inam » nelle condizioni in cui è, cioè con un disavanzo spaventoso, con la disorganizzazione di cui questo istituto ha sofferto per moltissimi anni (in verità la situazione è oggi in via di miglioramento), ed allora non poterono rivestire neppure quei gradi ed assolvere a quelle stesse funzioni che essi avevano prima di partire per la guerra. Non voglio dire che i dirigenti e gli amministratori dell'istituto, forse proprio in odio a queste categorie di funzionari ex combattenti, li abbiano destinati a mansioni inferiori; ma ritengo che questo sia potuto capitare per il disservizio. È strano però che sia accaduto proprio a quelle categorie; comunque si è verificata anche questa situazione. Quando si pretende la permanenza di cinque anni nel grado e nelle funzioni, con quella decorrenza e con quella data obbligata, si viene a fare un trattamento di manifesta inferiorità e quindi di discriminazione in danno delle categorie che proprio avrebbero dovuto avere un trattamento preferenziale.

Allo scopo di ovviare a questo stato di cose abbiamo presentato degli emendamenti, e ci meraviglia molto che il relatore, il quale è anche dirigente di una organizzazione sindacale e dovrebbe sentire naturalmente questa istanza, si sia pronunciato in senso contrario ad essi. Che si pronunci in senso contrario il rappresentante del Governo ci meraviglia meno, non per una valutazione di ordine personale, ma perché è una delle funzioni del Governo quella di resistere a richieste di miglioramenti; ma ci ha stupiti dolorosamente il fatto che un parlamentare, rappresentante per giunta di una organizzazione sindacale, si opponga e raccomandi alla Camera di votare contro questi emendamenti.

Gli altri emendamenti da noi presentati mi pare abbiano eguale fondamento. Gli articoli 6 e 7 dell'attuale disegno di legge si riferiscono agli incentivi per lo sfollamento. Giustamente l'onorevole sottosegretario nel suo intervento ha collocato queste norme in un sistema; egli ha detto che nella disciplina dei rapporti di pubblico impiego già ci sono delle norme che accolgono questo sistema e lo regolano; ha fatto riferimento per esempio alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, ed ha precisato che queste norme dell'attuale disegno di legge si inquadrano nei principî di quella legge.

Ma quella legge è più ampia, è più vasta, dà maggiori possibilità. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a norme restrittive; ed io mi meraviglio molto che il relatore, per la sua nota qualità e per la sua funzione specifica, si sia espresso in senso contrario ai nostri emendamenti, che tendono invece a migliorare la situazione e quindi, in pratica, ad estendere automaticamente al personale dell'« Inam » tutte quelle disposizioni di legge vigenti (e mi riferisco proprio alla legge n. 53 del 1955) per lo sfollamento dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. A noi pare che egli avrebbe, invece, dovuto appoggiare gli emendamenti stessi.

E con ciò ho sostanzialmente finito questa mia illustrazione. Vorrei brevemente, insistendo noi in questi nostri emendamenti, riaffermare che alla redazione di questo disegno di legge noi siamo stati estranei; chè se fossimo stati presenti come organizzazione sindacale e come rappresentanti politici avremmo

sostenuto – così come abbiamo sostenuto in sede sindacale e in altre circostanze – questi principî e questi criteri.

Noi stiamo proponendo tutta una legislazione, attraverso l'articolazione di tante proposte di legge, affinché agli ex combattenti lavoratori di tutte le categorie, dagli operai agli impiegati, vengano riconosciuti tutti quei beneficî che sono stati sempre riconosciuti dal nostro Stato agli ex combattenti di tutte le guerre compresi quelli della guerra 1915-18. Veramente non ci rendiamo conto del perché non solo non si vogliano concedere dei beneficî, ma addirittura si voglia porre queste categorie in una condizione di inferiorità rispetto alle altre.

Pertanto invitiamo vivamente il rappresentante della Commissione ed il rappresentante del Governo a voler rimeditare la loro affermazione, che mi è parsa un po' affrettata, e le loro conclusioni contrarie. Io so che questi emendamenti trovano rispondenza, perché sono stati sostenuti in tante circostanze da molti colleghi, presenti anche in questa aula, dello stesso partito di maggioranza; non parlo delle opposizioni (basterebbe ricordare le interrogazioni degli onorevoli Di Vittorio e Santi su questa materia). Non vedo quindi come la Camera, anche se considero le persone fisiche che vedo qui oggi, potrà votare in senso contrario agli emendamenti da noi presentati. (*Approvazioni a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo 1 ?

CAPPUGI, *Relatore*. In sostanza, con l'emendamento si chiede la soppressione dell'inciso « salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione del decreto anzidetto ». Ora, questa è una garanzia che è stata introdotta proprio dalla Commissione. Non vedo quindi la ragione per la quale se ne chiede la soppressione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Roberti, mantiene l'emendamento Marino, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione ?

ROBERTI. Si tratta di una modifica più che altro formale, per cui non insisto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 1-*bis*, proposto dagli onorevoli Marino, Roberti, Sponziello, Formichella e Foschini, già svolto dall'onorevole Roberti:

« Il trattamento economico spettante al personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, alla data di approvazione del regolamento organico del personale ed ogni altro trattamento conseguente, dopo la data medesima e sino a quella di approvazione della presente legge, a provvedimenti adottati dagli organi deliberanti dell'istituto, sono acquisiti di diritto dal personale medesimo ».

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

CAPPUGI, *Relatore*. Sono contrario, onorevole Presidente, e ne spiego subito la ragione. Con l'articolo 1-*bis* si tende semplicemente ad ottenere questo risultato: nel corso dell'inquadramento, poiché il personale, per effetto dell'inquadramento stesso, avrebbe acquisito, come di fatto ha acquisito, beneficî di carattere economico, l'istituto ha provveduto a concedere degli acconti, con la chiara ed esplicita formula della conguagliabilità degli acconti corrisposti rispetto al beneficio effettivo che sarebbe stato conseguito per effetto dell'inquadramento. Ora, con questo articolo aggiuntivo si verrebbe a stabilire una sanatoria generale e la rinuncia da parte dell'ititutto al conguaglio.

Per di più, l'articolo 1-*bis* è redatto in modo che, una volta ottenuto, nel ruolo speciale, un grado superiore a quello nel quale il personale è stato inquadrato, gli interessati riacquisterebbero il diritto a percepire la differenza, dal 1950 ad oggi, fra lo stipendio che allora percepivano e lo stipendio che loro competerà nel grado superiore nel ruolo speciale.

Non so se ella, onorevole Roberti, si sia dato cura di accertare preventivamente le conseguenze che una tale statuizione comporterebbe. Ciò implicherebbe, infatti, per l'istituto, il cui spaventoso *deficit* ella pure ha lamentato, una ingiustificata erogazione di circa 4 miliardi di lire. (*Interruzione del deputato Roberti*).

Onorevole Roberti, proprio ella che ha fatto appello alla mia qualifica di sindacalista, deve riconoscere che il sindacalismo non può consistere soltanto nell'avanzare delle pure e semplici richieste, o nel sostenere qualsiasi rivendicazione senza un senso di autolimite, senza cioè accertare l'equità sostanziale della richiesta anche per ciò che concerne le possibilità di far fronte al corrispettivo economico che ne deriva.

Conseguentemente (e confermo, onorevole Roberti, una volta per sempre che tutte le organizzazioni sindacali, meno la sua, sono concordi con il testo che la Commis-

sione ha presentato) ho il diritto di parlare a nome della quasi totalità del personale interessato, il quale si rende conto che sarebbe una bella vincita alla «Sisal» incassare la differenza di stipendi dal 1950 ad oggi, ma che non è una legittima aspettativa per coloro i quali attendono soltanto di essere reintegrati in un grado a cui, per le funzioni esercitate, hanno diritto di accedere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Alle considerazioni addotte dall'onorevole relatore mi corre l'obbligo di aggiungere che, attraverso questo emendamento, si tende a sanare la *vexata quaestio* oggi sul tappeto, cioè il problema del conglobamento per i parastatali: debbo dirlo, anche se questo non è confessato attraverso l'emendamento. Praticamente la vertenza sul conglobamento è nata proprio per questo, per risolvere tutte le questioni pendenti del passato in tutti gli istituti previdenziali di ogni ordine e grado e nel mondo parastatale.

Ora, soltanto per l'« Inam » si farebbe, attraverso questo emendamento, la politica del colpo di spugna, giacchè con un bel colpo legislativo risolveremmo questa vertenza che ci sta angosciando da alcuni mesi. Sarebbe molto bello questo, ma non sarebbe giusto farlo solo per l'« Inam ».

Questo è quindi un motivo di più, in aggiunta a quelli già esposti dall'onorevole relatore, cui pure il Governo si associa, per consigliare alla Camera la reiezione di questo emendamento.

ANGIOY. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIOY. Noi voteremo a favore di questo emendamento, soprattutto perchè l'onorevole relatore non ha lasciato speranze circa l'accoglimento dei successivi emendamenti che noi abbiamo presentato. Infatti, il danno che deriverebbe dalla reiezione di questo emendamento al personale che è ad esso interessato sarebbe attenuato con l'approvazione degli altri emendamenti, perchè non si tratta semplicemente di acquisire, come diceva l'onorevole Cappugi, dei beneficî economici in relazione a diritti quesiti, ma si tratta piuttosto (e ciò avverrà proprio se non saranno accolti gli emendamenti da noi proposti) di un danno effettivo che risulterà a quel personale che non potrà godere dei beneficî previsti dalla legge, il quale, oltre al danno giuridico cui andrà incontro, si troverà anche di fronte alla prospettiva economica di dover rimborsare delle somme acquisite per la diversità di trattamento nel quale si verrà a trovare.

Per tale ragione la nostra parte voterà a favore di questo emendamento.

SCALIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA. Dichiaro che noi voteremo invece contro l'emendamento, per il fatto che è intervenuto uno specifico e preciso accordo tra le organizzazioni sindacali di categoria.

Non vedo il motivo per cui in questa sede dovremmo andare oltre le intenzioni delle stesse organizzazioni sindacali, che, nella legittima loro sede e – mi si permetta dire – anche in quella più opportuna, hanno provveduto a concordare delle norme e hanno dato luogo alla firma di determinate clausole.

ROBERTI. Chiudete allora il Parlamento e trattate le questioni in sede sindacale. È quello che l'onorevole Pastore voleva fare.

SCALIA. Ella, onorevole Roberti, farebbe certamente questo, se ne avesse la possibilità.

ROBERTI. Ella lo vuol fare senza dirlo.

SCALIA. Noi voteremo contro l'emendamento, perché riteniamo che il testo proposto dalla Commissione sia quello che risponde meglio alle esigenze del personale e che dallo stesso personale, tramite i suoi legittimi rappresentanti sindacali, è stato sottoscritto ed accettato.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Dichiaro che il nostro gruppo si associa alle conclusioni dell'onorevole relatore, ritenendo che l'emendamento sia inopportuno e superfluo.

Una voce a destra. Superfluo no.

GUADALUPI. Per questo motivo voteremo contro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*bis* Marino, Roberti ed altri.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura degli articoli 2 e 3.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

« Per il personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, trattenuto in servizio ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario, classificati di gruppo *A* e

ripartiti in gradi corrispondenti ai primi sei dei ruoli organici ordinari contemplati dalla tabella *A*, annessa al Regolamento organico dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 18 marzo 1950 ».

ART. 3.

« Il personale di cui al precedente articolo 2, può, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avanzare domanda di collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, purché sia in servizio alla data di presentazione della domanda stessa e possegga i requisiti, eccetto quello dell'età, stabiliti dall'articolo 2 del Regolamento organico anzidetto. Ai fini del collocamento nei ruoli speciali ad estinzione è richiesto, complessivamente, un periodo di almeno cinque anni di esercizio nell'I.N.A.M. delle funzioni direttive e di concetto inerenti al grado indicato nella domanda, e che le funzioni stesse siano state esercitate ad una data anteriore al 18 marzo 1950, nonché alla data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli organici ordinari di cui al precedente articolo.

Il personale in possesso dei requisiti e del periodo di esercizio delle funzioni di cui ai precedenti comma è collocato nei ruoli speciali, sempreché ne sia ritenuto meritevole a giudizio della Commissione di cui all'articolo 81 del Regolamento organico, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, previa motivata proposta della Commissione stessa. Il collocamento nei gradi dei ruoli anzidetti è definitivo; decorre dalla stessa data degli atti di nomina nei corrispondenti gradi dei ruoli ordinari, e comporta i medesimi effetti giuridici ed economoci, salvo quelli di cui all'articolo 21 del citato Regolamento organico, stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari.

Ai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione potranno essere assegnate, in relazione ad esigenze di servizio, funzioni diverse da quelle proprie del grado conseguito ».

PRESIDENTE. Ricordo che gli onorevoli Marino, Roberti ed altri hanno proposto di sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

« Per il personale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni malattie che, in base alle norme transitorie del citato regolamento organico, non sia stato collocato nel ruolo e nel grado parificabile alla più alta funzione svolta per almeno tre anni tra la data di costituzione dell'Istituto e quella di approvazione della presente legge, sono istituiti due ruoli speciali ad estinzione, di cui uno amministrativo e l'altro sanitario.

Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui al comma precedente che ne abbia fatto domanda verrà immesso nei ruoli speciali ad estinzione con l'attribuzione del ruolo e del grado corrispondenti alle funzioni svolte nel triennio suddetto con la medesima decorrenza, a tutti gli effetti, di quella fissata per il personale immesso nei ruoli ordinari ai sensi degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento organico.

Il collocamento nei ruoli speciali comporta i medesimi effetti giuridici, economici e previdenziali stabiliti nei confronti del personale nominato nei ruoli ordinari, salvo quelli di cui all'articolo 21 del regolamento organico.

Per il collocamento nei ruoli speciali ad estinzione, oltre ai requisiti di cui al comma secondo del presente articolo è richiesta una anzianità assoluta di servizio non inferiore, alla data di approvazione della presente legge, a quella indicata nell'articolo 79, comma terzo, del regolamento organico, fermo in ogni caso il diritto del dipendente ad essere immesso nel grado del ruolo transitorio corrispondente al titolo di anzianità assoluta posseduto secondo la classificazione contenuta nel citato articolo 79, quando tale grado risultasse inferiore a quello spettantegli per effetto delle disposizioni del secondo comma del presente articolo ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento già svolto dall'onorevole Roberti ?

CAPPUGI, *Relatore*. Questo è veramente l'emendamento di fondo degli onorevoli Marino, Roberti ed altri. Desidero soltanto, anche per brevità, dichiarare che l'accenno polemico fatto dall'onorevole Roberti si basa su una fondamentale dimenticanza di un dato di fatto, e cioè questo: in effetti tutta la materia è regolata dal decreto legislativo che stabilì il riassetto dell'istituto, che era stato istituito nel 1943. Nel 1948 fu emanato il decreto legislativo che metteva in condizione l'amministrazione, attraverso la emanazione del regolamento organico, di stabilire un regime di parità nei confronti del personale che proveniva da enti diversi e differentemente organizzati. Conseguentemente, tutti i rilievi ed i riferimenti fatti dall'onorevole Roberti alle situazioni particolari dei combattenti ed a coloro che per effetto della guerra hanno

subìto comunque dei danni per il fatto di essere stati lontani dall'impiego, dimenticano il fatto fondamentale che tutto il personale, ed anzitutto il personale che è stato inquadrato nei ruoli organici, trae il motivo delle sue legittime rivendicazioni da un dato fondamentale: la costituzione dell'istituto unitario nel 1943 e il suo riordinamento nel 1950.

Ciò posto, che cosa si otterrebbe attraverso l'approvazione di questo emendamento ? Che il personale che verrebbe inquadrato nel ruolo speciale ad estinzione avrebbe un trattamento molto migliore, un trattamento di favore, rispetto al personale che, invece, rimarrebbe inquadrato nei ruoli organici non chiedendo di usufruire del passaggio nel ruolo speciale. Inoltre, data la limitazione a 3 anni dell'esercizio delle funzioni del grado cui si aspira ad essere inquadrati (a 3 anni soltanto, senza porre un limite di tempo, sia in ordine alla data fondamentale del 18 marzo 1950, che è quella che ha stabilito l'inquadramento in base al regolamento organico, sia in ordine alla data nella quale effettivamente tutto il personale è stato inquadrato nei ruoli organici), noi avremmo la possibilità di considerare efficaci agli effetti dell'inquadramento nel ruolo speciale ad estinzione 3 soli anni di funzioni esercitate in un periodo che andrebbe nientemeno dal 1943 fino all'entrata in vigore di questa legge, senza ancorare le funzioni prestate ad un periodo ben definito, come invece è avvenuto per il personale del ruolo organico. Conseguentemente, creeremmo, anche con questo emendamento, una posizione di privilegio al personale del ruolo speciale ad estinzione rispetto a quello del ruolo organico.

Onorevole Roberti, con tutta la buona volontà di andare incontro alle legittime aspettative del personale che ha subìto danni a causa della guerra, non si può creare, proprio nell'istituto stesso, una disparità di trattamento di questo tipo. I 5 anni stabiliti come minimo di esercizio delle funzioni del grado devono, però, contemplare per lo meno l'esercizio delle funzioni stesse all'entrata in vigore del regolamento organico (18 maggio 1950) ed anche al momento in cui vennero inquadrati nel ruolo organico coloro che hanno acquisito il diritto di entrarvi, rispetto a quelli che sono rimasti fuori graduatoria e che avranno riconquistato il grado solo rientrando nel ruolo speciale.

Queste due date, quella del 18 maggio 1950 e quella della pubblicazione degli atti per l'inquadramento nei rispettivi ruoli organici del personale, garantiscono che il personale che vuole essere inquadrato nel grado superiore nel ruolo speciale abbia i requisiti di idoneità e di legittimità per aspirare a questo diritto.

ROBERTI. Garantiscono solo le discriminazioni !

CAPPUGI, *Relatore*. Conseguentemente, mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, qui si è dimenticata, a mio avviso, l'origine dell'istituzione del ruolo speciale. Il ruolo speciale non fa altro che medicare le ferite, per così dire, conseguenti all'inquadramento nei ruoli ordinari. Ora, se nel ruolo speciale si fa un trattamento più favorevole rispetto ai ruoli ordinari, non soltanto si crea quella discriminazione e quell'ingiustizia che l'onorevole relatore ha richiamato, ma la cosa più grave è che avremmo come conseguenza una massiccia uscita di coloro che attualmente sono nei ruoli ordinari e un loro massiccio afflusso in direzione dei ruoli speciali. Sicché, per la prima volta, troveremmo un ente il quale ha tutto pieno il ruolo speciale e tutto vuoto quello ordinario. Dica la Camera se la cosa sarebbe opportuna. Pertanto, il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marino-Roberti, interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3, del quale è stata data testè lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, già letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione, già letto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 3-*bis*, Marino ed altri, già illustrato dall'onorevole Roberti:

« Nei casi di temporanea assenza dal servizio verificatasi tra il 10 giugno 1940 e la data di approvazione della presente legge, per chiamata alle armi o per qualsiasi altra causa dovuta allo stato di guerra o a provvedimenti cui il personale sia stato sottoposto per eventi conseguenti allo stato di guerra, il collocamento nei ruoli speciali avverrà, su domanda degli interessati, nel grado e ruolo parificabili alla più alta funzione svolta anterior-

mente all'inizio del periodo di assenza, salvo quanto disposto dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 429 ».

Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

CAPPUGI, *Relatore*. Ho già detto che il parere della Commissione è contrario, trattandosi di un emendamento conseguente a quello precedente che la Camera ha già respinto.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*bis*, proposto dagli onorevoli Marino, Roberti ed altri.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal Regolamento organico, potrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione ».

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che gli onorevoli Marino ed altri hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo, già svolto dall'onorevole Roberti:

« Un'aliquota pari al 10 per cento dei posti, che si rendessero disponibili per effetto di incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari, previsti dal regolamento organico, dovrà essere ricoperta dai dipendenti collocati nei ruoli speciali ad estinzione ».

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento ?

CAPPUGI, *Relatore*. Il parere è contrario, perché, se l'emendamento venisse approvato, si verificherebbe un fenomeno veramente strano. Un impiegato non inquadrato in ruolo nel grado IV avrebbe il diritto di essere immesso nel ruolo speciale ad estinzione. Una volta ottenuto tale inquadramento, pur avendo dimostrato di essere meno meritevole dei colleghi entrati in organico, egli verrebbe immesso nel grado IV del ruolo aggiunto. Ad un certo momento funziona l'articolo in virtù del quale una aliquota pari al 10 per cento dei posti nel ruolo organico, che vengono aumentati per effetto della dilatazione degli organici prevista dalla legge, potrebbe essere automaticamente reimmessa nel grado IV del ruolo organico, nel quale non fu invece immessa per il fatto di non avere raggiunto la graduatoria sufficiente, mentre gli altri hanno subito un vaglio severo da parte della commissione che presiedeva all'inquadramento. Così questa aliquota, passata nel ruolo ad estinzione, beneficiando della disposizione relativa alla aliquota del 10 per cento, ritorna al grado IV.

ROBERTI. Nella legge non si fanno le casistiche; la legge deve avere i caratteri della astrattezza e della generalità ! Questo vada a dirlo in pretura.

CAPPUGI, *Relatore*. Onorevole Roberti, ella si irrita perché, avendo io dimostrato chiaramente gli effetti iniqui che possono derivare dalla sua proposta di emendamento, la sua argomentazione è confutata.

ROBERTI. Si ricordi di essere un rappresentante dei lavoratori !

CAPPUGI, *Relatore*. Ho avuto il torto di rendere chiaro l'articolo contenuto nella sua proposta.

Per i motivi detti, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marino, Roberti ed altri, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, già letto.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Gli effetti giuridici ed economici del conferimento dei posti da ricoprire nella prima attuazione dell'articolo 21 del Regolamento organico, nei confronti del personale nominato in ruolo a seguito della partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 78 del Regolamento medesimo, decorrono dal 18 marzo 1953.

Dalla stessa data decorrono, altresì, gli effetti giuridici ed economici dei concorsi previsti dall'articolo 86 del citato Regolamento ».

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaramello aveva proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Anche il personale di cui all'articolo 86 del regolamento medesimo può concorrere ai

primi sei gradi di gruppo *A* dei due ruoli speciali anzidetti, ad estinzione. Per tale personale i cinque anni di servizio prestato all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie nelle funzioni direttive e di concetto dovranno essere compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Chiaramello ha dichiarato di ritirare questo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonché di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento organico, che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianità di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza – approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 – è aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di età previsti dall'articolo 64 del Regolamento organico sopra citato.

L'anzianità minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso l'Istituto è fissata, per il personale anzidetto, in 20 anni. Al personale medesimo è corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilità di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di età, se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di età, se femminile ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marino ed altri propongono di sopprimere questo articolo. L'onorevole Roberti ha già svolto questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione ?

CAPPUGI, *Relatore*. Sono contrario alla proposta soppressiva.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, del quale gli onorevoli Marino, Roberti ed altri propongono la soppressione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« Al personale di cui al precedente articolo 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità *una tantum* di cui all'articolo 34 delle « Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza », un aumento di servizio utile di cinque anni, elevato a sette nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.

Lo stesso beneficio di cui al precedente comma è concesso al personale dei ruoli speciali, a quello trattenuto in servizio come avventizio ed al personale femminile coniugato appartenente ai ruoli ordinari, che rassegni le dimissioni entro un anno, rispettivamente, dalla data di collocamento nei ruoli speciali, dalla data di nomina ad avventizio, e dalla data di entrata in vigore della precedente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marino ed altri propongono di sostituire questo articolo con il seguente, già illustrato dall'onorevole Roberti:

« Al personale dei ruoli ordinari e speciali, nonché a quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'articolo 85 del regolamento organico, che entro il 26 marzo 1958 presenti domanda di volontarie dimissioni, si applicano le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, relativa all'esodo volontario dei dipendenti statali, prorogata fino al predetto termine del 26 marzo 1958 con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17 ed estensibili ai dipendenti degli enti di diritto pubblico con l'articolo 13 della legge medesima ».

L'onorevole Chiaramello aveva proposto i seguenti emendamenti:

« *Sostituire il primo comma con i seguenti:*

« Al personale di cui al precedente articolo 6, che, alla data indicata dall'articolo medesimo, abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, se maschile, o il cinquantesimo anno di età, se femminile, e che rassegni le dimissioni entro lo stesso termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, è concesso, agli effetti della indennità *una tantum* di cui all'articolo 34 delle « Norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza », un aumento di servizio utile di cinque anni.

Tale aumento, indipendentemente dall'età degli interessati, è elevato a sette anni nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra, purché rassegnino le dimissioni entro il termine di cui al primo comma ».

« *Al secondo comma, alle parole* di cui al precedente comma, *sostituire le parole*: di cui al primo comma ».

L'onorevole Chiaramello ha dichiarato di ritirare questi emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Marino, Roberti ed altri?

CAPPUGI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marino, Roberti ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione, già letto.

(*È approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 8.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

« È demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale sono a carico dell'Istituto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9

GUERRIERI, *Segretario*, legge

« Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare, alle proprie necessità, anche mediante la istituzione di « ruoli tecnici », la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal Regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge.

Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati, per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marino ed altri hanno proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto è autorizzato, con provvedimento del proprio consiglio di amministrazione, a nominare due vicedirettori generali e ad adeguare, anche mediante la istituzione dei « ruoli tecnici » la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, alle effettive esigenze di servizio, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge. Per effetto di tale adeguamento, i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo di una aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva ».

L'onorevole Roberti ha già svolto questo emendamento.

Qual è il parere della Commissione?

CAPPUGI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento, perché non le pare opportuno limitare in questo momento il numero dei vicedirettori generali che possono essere nominati, in quanto l'istituto, specie per l'ampliamento delle sue funzioni, volta a volta potrà avere la necessità di adeguare la propria organizzazione alle esigenze dei servizi. Conseguentemente, può darsi che sia necessario ad un certo momento portare da due a tre il numero dei vicedi-

rettori e se il numero di questi funzionari fosse stabilito con una legge, occorrerebbe un nuovo provvedimento legislativo per modificarlo. Perciò, lascerei al consiglio di amministrazione la facoltà di decidere in merito. Recentemente, per esempio, alla Previdenza sociale si è reso necessario l'aumentare di una una unità i vicedirettori e si è potuto provvedere conseguentemente perché ciò era in facoltà del consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si potrebbe anche stabilire un numero non superiore a tre. Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marino, Roberti ed altri, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(*Non è approvato*).

Dobbiamo ora votare sull'articolo 9, ultimo del disegno di legge.

GUADALUPI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Il nostro gruppo, pur riconoscendo che il disegno di legge non è completo nè perfetto, per il solo fatto di comportare una definizione dello stato giuridico di una categoria così numerosa e benemerita, ritiene che esso meriti di essere approvato così come è stato concordato, dopo lunghissime e alterne vicissitudini, dalle organizzazioni sindacali ed infine formulato dalla Commissione speciale.

In questo momento noi esprimiamo l'auspicio che il consiglio di amministrazione dell'istituto, nel dare attuazione a questa legge, ciò faccia con quel senso di giustizia e di umanità che deve sempre presiedere all'amministrazione di un istituto cui sono affidati compiti di assistenza e di previdenza di così grande importanza.

Il fatto che dopo circa 10 anni questo provvedimento diventa definitivo ci autorizza a sperare che le legittime aspettative del personale trovino, nel consiglio di amministrazione, pronto accoglimento.

Per queste ragioni noi, pur non essendo – ripeto – completamente sodisfatti, considerato che lungo tempo è trascorso dall'inizio della discussione su questo provvedimento, dichiariamo di votare a favore del disegno di legge nel testo concordato in Commissione.

SCALIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA. Anch'io desidero fare una breve dichiarazione di voto per sottolineare che il provvedimento testè approvato nella sua articolazione sodisfa una legittima e vecchia aspirazione del personale. Mi associo, poi all'auspicio che il consiglio di amministrazione dell'istituto voglia ora, con sollecitudine, provvedere all'emanazione di provvedimenti atti ad assicurare i beneficî pratici a tutte le categorie impiegatizie.

Questi i motivi per cui dichiaro che anche noi voteremo a favore del provvedimento, la cui elaborazione è stata lunga, riconoscendo in esso il mezzo non certo perfetto (ogni provvedimento umano è in se stesso imperfetto), ma comunque più idoneo a sodisfare le legittime e decennali aspettative del personale.

RAPELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPELLI. Desidero soltanto ricordare le vicende di questo decreto legislativo che, dopo 9 anni dalla sua emanazione, giunge alla conclusione, dopo aver determinato anche lo scioglimento di un consiglio di amministrazione a seguito di una interrogazione svolta in quest'aula.

Chi ha seguito con attenzione questo provvedimento sa che, alla fine, la difesa dei diritti del personale fu sostenuta da pochi; oggi, alla sua conclusione, tutti, chi più chi meno, ne potranno menare vanto.

CREMASCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMASCHI. A nome del gruppo comunista, cui ho l'onore di appartenere, dichiaro che voteremo a favore della ratifica del decreto legislativo sottoposto al nostro esame. Con ciò sciolgo la riserva che tempo fa, in seno alla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, discutendosi il riassetto dell'« Inam », avevo avanzato in quanto non ero a conoscenza che l'organizzazione sindacale unitaria, aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro, fosse d'accordo sul contenuto integrale del decreto legislativo del 1948, sottoposto alla nostra ratifica. Quindi, poichè l'organizzazione sindacale unitaria, la C. I. S. L. e l'U. I. L. sono concordi sul testo presentato dalla Commissione, sciolgo la riserva che ebbi a fare in sede di Commissione per la ratifica dei decreti e dichiaro, a nome del gruppo comunista, che noi daremo il nostro voto favorevole al provvedimento, pur riconoscendo che il problema non viene

risolto interamente, in relazione alle aspettative dei dipendenti dell'« Inam ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione, già letto

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione di una mozione e dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione Di Vittorio e dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni riguardanti l'« Enal ».

È iscritto a parlare l'onorevole Vischia. Ne ha facoltà.

VISCHIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante le parole molto grosse che sono state pronunciate ieri in quest'aula da uno dei presentatori della mozione e da alcuni interpellanti, noi voteremo contro la mozione Di Vittorio, e mi sia consentito di dirne brevemente le ragioni. Si è incominciato con il fare la storia dell'« Enal »: si è detto che il « dopolavoro » era nato prima del fascismo e che quest'ultimo non aveva fatto altro che assorbire alcune attività ricreative, dopo la marcia su Roma, per creare appunto l'« opera nazionale dopolavoro », col compito di vigilare, controllare tutte le attività che si riferissero alla ricreazione dei lavoratori e alla loro educazione dopo il lavoro. Come fu regolata questa materia, risulta dalla legge istitutiva. L'« opera nazionale dopolavoro » traeva le sue fonti di vita da una percentuale sui contributi obbligatori di carattere sindacale, posti a carico delle organizzazioni sindacali, sia di datori di lavoro sia di prestatori d'opera. Terminata la guerra e sciolte per fortuna tutte le organizzazioni create dal fascismo, l'« opera nazionale dopolavoro » si trovò veramente in una situazione, dal punto di vista economico, assolutamente precaria, essendole venuti a mancare i contributi previsti dalla legge e dovendo soltanto contare sul modesto contributo degli associati ai circoli ricreativi.

Ebbe inizio così una vita estremamente difficile per questo istituto. Furono nominati alcuni commissari i quali avevano il compito di riorganizzare l'istituto e di risanarne la situazione economica. Ma la situazione economica non poteva essere risanata che in due modi: o aumentando il costo delle tessere degli associati, oppure costringendo il governo a stanziare contributi sui suoi bilanci. Naturalmente i commissari, uno dopo l'altro, non riuscirono a convincere il ministro del tesoro a sborsare delle cifre, che avrebbero dovuto essere veramente ingenti, in quanto il personale dipendente dalla « opera nazionale dopolavoro » era di 550 persone. È quindi spiegabile come a questo punto sia esattissima l'affermazione fatta ieri in quest'aula, che cioè l'« Enal » presenti un *deficit* di 2 miliardi e 300 milioni. Da che cosa è rappresentato tale disavanzo ? Prevalentemente da stipendi al personale dipendente e da contributi agli enti previdenziali che l'ente non ha pagato perchè privo di mezzi. Non poteva essere diversamente: basti pensare che all'inizio dell'amministrazione commissariale il contributo che i soci pagavano era di pochissime lire. Fino al 1956 questo contributo era di 350 lire.

L'attuale commissario dell'« Enal », che è stato definito il « piccolo Napoleone », il « duce in ritardo », si è posto il problema immediatamente: è possibile mettere in liquidazione un istituto come l'« Enal » ? È assolutamente assurdo il pensarlo. È possibile ottenere dei contributi da parte dello Stato? Purtroppo, con le continue richieste da parte di tutti (non vi è istituzione di previdenza in Italia che non chieda dei contributi allo Stato alla cui porta tutti bussano domandando quattrini), non è possibile.

Poiché nel 1956 l'« Enal » aveva incassato in tutto, avendo un milione e mezzo di soci, 168 milioni 557 mila 580 lire, era evidente che, continuando con il vecchio sistema e non potendo sperare in contributi da parte dello Stato, il *deficit* sarebbe di giorno in giorno peggiorato. Allora venne l'aumento del prezzo della tessera da 350 lire (va detto fra parentesi che in molti circoli il prezzo della tessera raggiungeva anche le 700 lire, perché vi erano le aggiunte per ragioni locali) a 1.000 lire.

Si è detto qui che tale aumento mette in pericolo l'esistenza di molti circoli, che non è giustificato e che è la riprova (come ha detto l'onorevole Di Vittorio) della disordinata amministrazione dell'ente, il quale ha venduto e sperperato gran parte del suo patrimonio.

Questa affermazione così decisa da parte dell'onorevole Di Vittorio mi ha fatto una certa impressione, e ho cercato di indagare e di sapere che cosa l'ente abbia venduto. Non ha venduto niente. Si è parlato di sale cinematografiche; ma non è stata venduta nessuna sala cinematografica.

Non è – dice l'onorevole Di Vittorio – giustificato questo aumento dell'offerta dei

servizi, servizi che non interessano affatto gli enalisti, perché non presentano alcuna utilità e perché sarebbero offerti in massima parte ad enalisti che abitano in zone rurali o di montagna e che pertanto non possono valersene. Ora mi permetto a questo proposito di dissentire completamente dall'onorevole Di Vittorio. Egli sa benissimo quali sono i servizi che rende l'« Enal » e li ha perfettamente elencati. In merito a un viaggio gratuito in ferrovia, l'onorevole Di Vittorio ha obiettato: che interesse può avere un viaggio per un povero contadino che vive in montagna ? Onorevole Di Vittorio, sappiamo benissimo che valore immenso ha per gli italiani un viaggio gratuito. Che cosa non farebbero gli italiani per potersi presentare alla stazione senza dover fare il biglietto ! E non mi dica che la gente dei campi non viaggia. La gente dei campi si muove volentieri, ed il viaggiare è per essa un piacere apprezzatissimo.

DI VITTORIO. Ma il viaggio non è gratuito, poiché già si devono pagare mille lire.

VISCHIA. Intanto un viaggio di cento chilometri in ferrovia costa 750 lire. Poi v'è tutto il resto. V'è un libro. Dice l'onorevole Di Vittorio: deve essere un fondo di magazzino. Onorevole Di Vittorio, questo libro è pubblicato da Mondadori. Se questo editore pubblicasse per ogni volume un milione di copie, stia tranquillo che lo metterebbero subito al manicomio, perché un milione di copie in un paese come il nostro, dove purtroppo delle opere di autori che hanno acquistato una certa fama si tirano al massimo due o tre mila copie, sarebbe una tiratura pazzesca. L'aver creato una istituzione che distribuisce in Italia di un libro un milione di copie a tutt'oggi (ed alla fine dell'anno io spero e confido che saranno due milioni) è un gran successo per la propaganda libraria.

V'è ancora una rivista a rotocalco, che non sarà una gran cosa ma è del tipo di tante riviste che si stampano in Italia e che riesce a tirare in Italia il maggior numero di copie, perché supera l'*Europeo* con le sue 600 mila copie (facendo credito a quello che dice l'editore).

DI VITTORIO. Una buona rivista si afferma con i mezzi propri, se interessa i lettori. Quella rivista invece è imposta ai soci dell'« Enal ». Se fosse richiesta, i lettori l'andrebbero a comprare nelle edicole, senza essere costretti ad abbonarsi.

VISCHIA. Ma quando una rivista riesce a stampare più di un milione di copie, è segno evidente che essa risponde alle esigenze ed ai gusti dei suoi lettori.

DI VITTORIO. Come si fa a ragionare in questo modo ? Allora lo Stato potrebbe aumentare le tasse del 2 per cento e dare ai contribuenti una rivista, la quale potrebbe così tirare 30 milioni di copie.

VISCHIA. Questo non è un argomento. Noi parliamo di una istituzione che ha carattere ricreativo e culturale, e che naturalmente agisce nel modo più rispondente alle sue esigenze. Quanto all'argomento che ella ora porta, si capisce che con un piccolo aumento potremmo dare a fine d'anno il panettone a tutti gli italiani. Sarebbe la stessa cosa.

Ma non si tratta soltanto di questo. V'è tutta la parte riguardante l'assistenza mutualistica; v'è l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

INVERNIZZI. E quanti ne hanno beneficiato ?

VISCHIA. Questo è contemplato nella nuova carta dei servizi.

FAILLA. Citi un solo caso !

VISCHIA. È previsto anche un sussidio di 30 mila lire ai familiari in caso di morte, per malattia, del lavoratore.

Una voce a sinistra. Ma non lo danno mai !

VISCHIA. Questo è negli obblighi. Cosa vuole che le risponda ? Provi a morire e vedremo se lo concederanno !... (*Si ride*).

Ma, dicevo, non si tratta soltanto di questo. Vi sono le riduzioni ferroviarie, che vanno dal 20 al 40 per cento sulle autolinee e sulle ferrovie secondarie; vi è lo sconto del 50 per cento sui biglietti di ingresso a mostre, esposizioni, pinacoteche; vi è la riduzione per i cinema, la riduzione del 50 per cento sul soggiorno nelle tendopoli, nei campeggi, nei campi di sosta dell'« Enal »; inoltre si può usufruire dei buoni « Enal » per acquisti rateali senza aumento di prezzo.

ZAMPONI. Lo dice il bollettino ?

VISCHIA. Si può anche usufruire del credito turistico esercitato dall'« Enal » nei viaggi e nei soggiorni pagando ratealmente, e così via. Vi è tutta una serie di riduzioni e di vantaggi che potrei elencare e che indubbiamente, calcolati così come qualunque assicuratore potrebbe calcolarli sulla base delle tabelle attuariali e dei costi effettivi, superano di gran lunga le mille lire che ciascun enalista deve pagare.

DI VITTORIO. Noi siamo favorevoli alla tessera di mille lire per chi la chiede volontariamente, desiderando usufruire di tutti quei benefici che ella sta elencando. Ma non comprendiamo come si possa obbligare chi non

vuol fare i viaggi gratuiti e non vuol godere di quelle agevolazioni a pagare mille lire, pena la sua esclusione dall'« Enal ». È l'obbligatorietà che non vogliamo. Tutti quei benefici dovrebbero essere liberamente accettati dai lavoratori, non imposti.

DELCROIX. Se togliete l'obbligatorietà, sciogliete l'istituzione.

VISCHIA. Ella sa che gran parte di questi benefici hanno un carattere mutualistico: non si può discendere al di sotto di un certo numero.

Inoltre, onorevole Di Vittorio, ella teme – e credo che il suo timore possa essere anche giustificato – che l'aumento del prezzo della tessera porti ad una notevole contrazione del numero degli iscritti. Le posso dire invece che, nonostante che la campagna per l'abbonamento alla carta dei servizi dell'« Enal » sia cominciata soltanto nei primi giorni del gennaio di quest'anno, l'ente ha raggiunto oggi oltre un milione di iscritti, il che significa che l'« Enal » oggi ha effettivamente incassato un miliardo.

Se l'« Enal », come ho ragione di ritenere, arriverà al numero di iscritti dello scorso anno e potrà raggiungere i due milioni di iscritti, allora si potrà dare anche la tessera gratuita ai lavoratori pensionati, agli invalidi e ai mutilati, a coloro insomma che non siano in grado di pagare; intanto l'ente avrà sistemato, come ha già sistemato il bilancio di quest'anno, il bilancio annuale, e questo deve dare una garanzia, una tranquillità a tutti.

V'è un punto, onorevole Di Vittorio, su cui sono d'accordo con lei. Bisogna conservare i circoli, ella dice, in un clima di libertà e di democrazia. (*Commenti a sinistra*). Lascino stare ed ammettano qualche volta che vi possano essere degli avversari in buona fede. La nostra preoccupazione è la vostra: noi vogliamo che i lavoratori che entrano nei circoli dell'« Enal », cioè nei circoli di questo istituto che è un istituto di diritto pubblico, un istituto dello Stato, vi entrino tranquillamente, senza preoccupazioni di carattere elettorale o politico. (*Commenti a sinistra*).

Voi avete fatto grande scalpore quando avete letto la circolare del commissario dell'« Enal », nella quale fra l'altro si dice: « Ritengo opportuno ricordare che nei circoli provinciali, frazionali, aziendali, non debbono aver luogo manifestazioni, incontri politici o parapolitici di qualsiasi tendenza e tenore, anche se si tratti di manifestazioni, convegni e colloqui amministrativi ». (*Proteste a sinistra*).

Ma ecco che subito si aggiunge: « Le nostre sedi sono esclusivamente destinate ad attività istituzionali dell'ente, e qualsiasi destinazione non riguardante tale attività dovrà essere autorizzata da questa presidenza con comunicazione a mia firma »: ed ha perfettamente ragione. (*Proteste a sinistra*).

DI VITTORIO. Questa è una vergogna Un commissario che deve dare il permesso a tutta l'Italia ! Ma chi è mai costui, un padreterno ? È una aberrazione questa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

VISCHIA. È giusto assicurare la libertà ai lavoratori; ma se essi vogliono condurre un'azione sindacale, v'è la camera del lavoro, v'è l'unione sindacale della C. I. S. L., v'è l'unione sindacale della U. I. L. In quella sede si deve svolgere l'azione sindacale, mentre bisogna lasciare in pace coloro che si recano nei circoli ricreativi.

E questo, onorevoli colleghi, è detto a tutti: è detto ai comunisti, ma è detto anche ai democristiani, come è detto anche ai fascisti. Pensiamo alle otto ore vissute nella fabbrica, in quella opprimente noia. Quando il lavoratore va in un circolo desidera essere lasciato tranquillo. (*Interruzione del deputato Di Vittorio*).

Infine, circa il numero minimo di iscritti per la costituzione di un circolo, osservo che il minimo di 100 iscritti è richiesto da una disposizione di pubblica sicurezza per la concessione della licenza di spaccio di bevande alcoliche. Comunque, il circolo si può costituire lo stesso, anche senza che diventi uno spaccio di vino. Ma dobbiamo fare di tutto perchè lo spaccio di vino passi in seconda linea e siano preminenti le attività culturali, le attività delle quali il lavoratore sente profondo bisogno.

Signor Presidente, mi scusi, mi ero promesso di essere estremamente breve e forse non lo sono stato. Altri ancora parleranno di questo argomento, ma vi è un punto sul quale dovremmo riuscire a metterci d'accordo.

Onorevole Di Vittorio, ella ha detto: l'« Enal » è retto da una vecchia legge. È vero, è retto da una legge creata in clima fascista. Sono perfettamente d'accordo con lei. Bisogna fare la legge, ma una legge che confermi e garantisca in ogni caso la libertà dei lavoratori. (*Applausi al centro — Commenti a sinistra*).

DI VITTORIO. Deve garantire la democrazia dell'ente. Questa è la libertà.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

Revoca della convocazione della seduta comune del Parlamento.

PRESIDENTE. Informo la Camera che mi è pervenuta la seguente comunicazione da parte del Presidente della Repubblica:

« Onorevole Presidente della Camera dei deputati, prima che le due Camere si accingano, in seduta comune, a procedere alla elezione di un membro effettivo e di uno supplente dell'Alta Corte siciliana, ritengo doveroso da parte mia richiamare la sua attenzione, signor Presidente, su alcuni problemi di indole costituzionale e giuridica che mi sembrano meritevoli di attenta riflessione e di un più meditato ed approfondito esame, dopo la sentenza n. 38 della Corte costituzionale.

« Questa si è limitata ad affermare la propria competenza a decidere – quale « unico giudice della legittimità delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni o delle regioni fra loro » – su ogni controversia tra lo Stato e la regione siciliana avente per oggetto tanto le questioni di legittimità costituzionale di leggi e regolamenti statali e regionali quanto i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la regione in parola.

« Si deve riconoscere che nessun cenno è dato di riscontrare nella citata sentenza sulla questione della competenza giurisdizionale penale dell'Alta Corte; ma non perciò parrebbe lecito ritenere che non sia degno di essere preso in esame il problema relativo alla ammissibilità della sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana quale organo di giurisdizione meramente penale nei confronti dei reati compiuti dal presidente e dagli assessori regionali secondo quanto è previsto dall'articolo 26 dello statuto della regione siciliana.

« Ed è questo il primo quesito che si pone.

« La sentenza della Corte costituzionale, infatti, oltre ad affermare e ribadire più volte il principio della unità di giurisdizione non soltanto « quale dato certo del nostro ordinamento positivo » ma addirittura come una « conseguenza necessaria dell'ordinamento costituzionale », pone in particolare risalto una caratteristica per così dire storica dell'Alta Corte siciliana là dove recita: « più che di una competenza speciale dell'Alta Corte, occorre parlare di una competenza provvisoria, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, com'è attestato esplicitamente dalla VII disposizione transitoria della Costituzione ».

« Ci troviamo quindi di fronte ad una pronuncia del supremo organo di garanzia costituzionale il quale, avocando a sé ogni competenza relativa a questioni di legittimità ed a conflitti di attribuzione fra lo Stato e la regione siciliana, afferma anche la provvisorietà delle competenze in generale attribuite dallo statuto all'Alta Corte, richiamandosi implicitamente alle particolari contingenze di cui lo statuto, e con esso l'Alta Corte, ebbero origine nel 1946 quando, non esistendo ancora la Costituzione, dovevasi pur provvedere in qualche modo a risolvere i conflitti tra la regione e lo Stato e ad assicurare ai membri della Giunta regionale una speciale garanzia di giurisdizione particolare.

« Mi sembra almeno opinabile che tale solenne affermazione della Corte costituzionale, circa la precarietà *ex origine* dell'Alta Corte siciliana, possa legittimamente estendersi anche a quella sfera di competenza che la Corte non poteva soffermarsi ad esaminare solo in quanto non vi era stata sollecitata. E d'altronde, a rendere più fondata e grave tale perplessità, soccorre la semplice considerazione che la giurisdizione penale dell'Alta Corte siciliana, in quanto speciale, vada soggetta a quella revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti alla data del 31 dicembre 1947 che era postulata, dalla VI disposizione transitoria e finale, entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e che non può ritenersi caduca per decadenza del termine data la chiara non perentorietà del termine medesimo.

« Senza considerare, poi, che le particolari caratteristiche originarie di tale giurisdizione – indubbiamente esistenti nel 1946 – potrebbero ritenersi venute meno dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il cui articolo 11 prevede che contro le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati da organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

« A questo proposito, non sembra inutile ricordare che, contrariamente a quanto avviene per la Corte costituzionale, la quale giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti, la regolarità della elezione dei giudici dell'Alta Corte siciliana è accertata dal primo presidente della Corte di cassazione.

« Un secondo quesito deve esser posto circa la opportunità di ricostruire in questo momento il *plenum* del collegio. Per quanto si debba e si possa avere la più sicura fiducia nella coscienza della responsabilità e nel senso dello Stato dei membri dell'Alta Corte sici-

liana, non si può escludere l'ipotesi che si possano presentare situazioni giuridiche o politiche le quali inducano l'Alta Corte stessa, in base al principio che ogni organo giudicante è giudice anzitutto dei limiti della propria competenza, a dichiararsi competente su materie che la Corte costituzionale ha avocato a se medesima.

« Sarebbe superfluo soffermarmi a porre in risalto quale grave pregiudizio per la stabilità e l'ordine delle istituzioni della Repubblica potrebbe derivare da un simile conflitto, che, come la sentenza della Corte costituzionale ha sottolineato nella motivazione, e come è di oggettiva evidenza, non troverebbe alcun rimedio nel nostro ordinamento.

« Debbo rilevare con sincero compiacimento che la gravità del problema e la pratica difficoltà di considerare possibile la sopravvivenza dell'Alta Corte siciliana senza l'intervento di nuove norme legislative che ne configurino differentemente le attribuzioni sono state avvertite sia dalla Camera dei deputati, ove, presso una Commissione speciale, sono in corso di esame due proposte di legge costituzionale che hanno per oggetto la totale rielaborazione della materia, sia dalla stessa assemblea regionale siciliana, la quale ha tenuto ad affermare, in una mozione approvata su tale argomento, la propria adesione al principio dell'unità di giurisdizione costituzionale.

« L'iniziativa parlamentare su ricordata ed insieme la decisione adottata dall'assemblea regionale mi inducono a credere che la più corretta soluzione del problema dell'Alta Corte siciliana possa essere ottenuta affrettando l'esame delle due proposte di legge costituzionale. In questa sede, il Parlamento saprà certamente adeguare tale soluzione allo spirito della Costituzione ed alle reali esigenze della regione, e tradurla in legge con la necessaria misura di consensi e con la maggiore sollecitudine.

« Nelle presenti condizioni, per le considerazioni e le perplessità a cui esse inducono, riterrei che un rinvio della seduta comune indetta per domani consentirebbe quel più approfondito esame della questione della quale ho cercato qui, per parte mia, di esporre, sia pure sommariamente, gli elementi e i dati fondamentali. — Dal Quirinale, il 3 aprile 1957 — GRONCHI ».

A seguito di ciò mi sono trovato d'accordo col Presidente del Senato nella decisione di non dare corso alla seduta comune delle due Camere fissata per le ore 16,30 di domani.

LI CAUSI. Chiedo di parlare.

MUSOTTO. Chiedo di parlare.

ALDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concedere la facoltà di parlare in quanto la convocazione del Parlamento in seduta comune è attribuzione propria del Presidente della Camera e non può quindi essere oggetto di discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUERRIERI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per conoscere se non ritengano di adeguare la procedura burocratica relativa all'applicazione dell'accordo italo-francese per la eliminazione del passaporto, a quella stabilita dalla autorità francese, in virtù della quale la semplice esibizione della carta di identità è sufficiente ai cittadini francesi per venire in Italia, mentre da parte italiana l'espatrio in Francia è subordinato al ritiro di un intercalare presso le questure territorialmente competenti previo inoltro di una domanda in carta da bollo da lire 100.

« Poiché da parte nostra le formalità burocratiche sostanzialmente sono rimaste in piedi, l'interrogante chiede che anche per i cittadini italiani che si recano in Francia sia ritenuta valida la semplice esibizione alle località di confine di una regolare certifica di identità.

(3330) « BIMA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e dei trasporti, per conoscere se risponda al vero la notizia, apparsa sulla stampa, secondo cui il governo francese subordinerebbe il finanziamento del traforo del Monte Bianco all'impegno da parte italiana di non aprire nella cerchia alpina piemontese, e per un trentennio, altri tunnels stradali.

« Poiché nella relativa convenzione, firmata dai due Governi e già approvata dai due rami del Parlamento italiano, non vi è traccia di tale clausola, l'interrogante desidera sapere se il governo di Parigi abbia ufficialmente e posteriormente prospettato tale condizione, che sarebbe innovativa e risolutiva della stessa convenzione.

« Dato, infine, che tale notizia tende a rimettere in discussione ciò che è stato già di-

scusso ed approvato e dal Governo e dal Parlamento, e parte dal falso presupposto secondo cui il traforo del Monte Bianco escluderebbe la possibilità di realizzarne altri – mentre il vertiginoso dinamismo che caratterizza l'attuale sviluppo dei trasporti stradali rende non solo opportuno ma anche economicamente conveniente pluralità di iniziative e di realizzazioni in tale settore – si desidera conoscere il pensiero del Governo anche da un punto di vista più generale al riguardo.
(3331) « BIMA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri degli affari esteri, dell'industria e commercio e dei trasporti, per conoscere se abbia fondamento la notizia diffusa sui quotidiani torinesi e secondo cui il Ministero dell'interno degli Stati Uniti si sarebbe opposto all'assegnazione alla « Società nazionale delle officine di Savigliano » (S.N.O.S.) di una fornitura di un generatore per l'impianto elettrico di Green Springs per un importo di oltre 200.000 dollari, pur avendo presentato la S.N.O.S. l'offerta più bassa di tutte le altre ditte concorrenti alla gara.

« Ed in caso affermativo, per lenire il disagio in cui versa tale azienda, conseguente alla mancanza di lavoro, se non intendano assegnarle un corrispettivo di commesse statali onde premiare la serietà degli attuali dirigenti e la disciplina, unita alla alta qualificazione, delle maestranze che da decenni, malgrado le difficoltà, onorano il lavoro italiano nel mondo.
(3332) « BIMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i criteri seguiti nella nomina dei responsabili di aziende a partecipazione statale e in particolare del complesso I.R.I.
(3333) « SIMONINI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di conoscere se gli constino le inosservanze segnalate e deplorate dalla stampa o, comunque, se gli constino ritardi gravi e pregiudizievoli nella osservanza delle pur chiarissime norme disposte a favore dei profughi da territori già soggetti allo Stato italiano con la legge 4 marzo 1952, n. 137, la cui ispirazione è resa del tutto manifesta dalla tassativa disposizione dell'articolo 28.
(25675) « DEGLI OCCHI, BARDANZELLU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere quanto vi sia di vero sul grave scandalo dei prezzi dei medicinali denunziato ultimamente da uno dei più diffusi settimanali del nostro paese; per conoscere se è vero il fatto, effettivamente incredibile, che la commissione prezzi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica tollera che preparati farmaceutici esteri come l'« Anatola » ed il « Denol », che costano rispettivamente lire 432 e 216, vengano posti in vendita al prezzo enorme di lire 14.193 e 19 mila lire; che specialità nazionali come il « Cortivis » della Vister di Como ed il « Neocortin » dell'Istituto terapeutico romano, che hanno un prezzo di fabbricazione ammontante a poche diecine di lire, vengano vendute al pubblico rispettivamente a lire 1.200 e 1.320 la scatola; per conoscere inoltre quali provvedimenti l'alto commissario intende adottare perché la registrazione delle specialità medicinali, che ormai raggiungono la iperbolica cifra di oltre 13.000, venga eseguita con maggiore rigore di quanto fino ad oggi non sia stato fatto; perché la commissione prezzi espleti il suo delicato incarico con maggiore serietà e con non minore serenità, e perché sia posto un limite all'avidità, per davvero detestabile, di coloro che giustamente il suddetto settimanale ha definito « i pirati della salute ».
(25676) « MESSINETTI, GREZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che il prefetto di Catanzaro, subito dopo le ultime elezioni amministrative, che avevano dato un risultato di parità tra le due liste in gara, quella della democrazia cristiana e quella del partito comunista italiano, abbia insediato nel comune di Petilia Policastro un commissario prefettizio, senza che fosse intervenuto, da parte del Presidente della Repubblica, il necessario decreto di scioglimento del consiglio comunale eletto; che tale decreto a tutt'oggi non sia stato ancora emanato; che detta azione arbitraria ed illegale, sia stata messa in atto con l'unico scopo di ritardare la nuova consultazione elettorale, che la legge prescrive debba aver luogo al massimo sei mesi dopo l'avvenuto scioglimento del consiglio comunale; per conoscere inoltre quali provvedimenti il ministro intende adottare perché sia ripristinata la legalità nel comune suddetto e perché sia posto fine ad un sopruso che non solo offende

una intera cittadinanza, ma è contrario ad ogni principio di vita democratica
(25677) « MESSINETTI, MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quale fondamento abbia la notizia relativa alla soppressione della pretura di Scalea, che giustamente ha allarmato tutte le popolazioni interessate, e altresì per sapere se non ritenga invece tenere presenti le esigenze di un allargamento di quella circoscrizione per come fatto presente di recente dalle autorità comunali di Scalea.
(25678) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione (diretta nuova guerra) intestata all'ex militare Asiano Giuseppe di Giovanni e di Rossi Albina, classe 1913, residente nel comune di Valmacca, via Scozia n. 4 (Alessandria).

« La pratica è stata inoltrata dal detto comune con lettera n. 1054 del 5 dicembre 1952 (raccomandata n. 1187).
(25679) « AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Barberico Alfonso, da Monte Sant'Angelo (Foggia) (dirette nuova guerra).
(25680) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra relativa al signor Maturo Francesco fu Domenico, da Vieste (Foggia) (dirette nuova guerra, posizione n. 1431191).
(25681) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Palmisano Domenico di Giovanni, classe 1910, da Gioia del Colle (Bari) (dirette nuova guerra).
(25682) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra intestata al signor Di Modugno Giuseppe di Francesco, classe 1922, da Bisceglie (Bari) (dirette nuova guerra).
(25683) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non creda di intervenire per revocare il provvedimento di vincolo della fascia costiera Rodi-San Menaio-Peschici (Foggia), adottato dalla commissione provinciale per le bellezze naturali della provincia di Foggia.

« Fa rilevare che i tre comuni interessati hanno fatto di tutto per opporsi a tale provvedimento che lede gli interessi di numerosi cittadini di tutte le categorie ed è superfluo ai fini della protezione delle bellezze naturali della zona.
(25684) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sui risultati del convegno tenuto a Napoli il 13 dicembre 1956 ad iniziativa dell'Istituto italiano per l'Africa e degli ambienti universitari, allo scopo di dare impulso allo studio dei problemi dell'Africa e del Levante e sulle richieste formulate dal convegno nei punti seguenti:

a) che l'Istituto orientale di Napoli, ispirandosi alle sue tradizioni, riorganizzi nel suo seno un corso di studi specializzati nel quale le discipline storiche, geografiche, economiche, politico-giuridiche, sociali e linguistiche concernenti l'Africa ed il Levante trovino posto adeguato:

b) che anche nelle facoltà di scienze politiche, scienze economiche e commerciali e lettere tali discipline formino oggetto di un più diffuso insegnamento;

c) che lo studio delle lingue africane ed orientali, eventualmente corredate di opportuni cenni sulle tradizioni, i costumi e l'economia di questi paesi in rapporto all'Italia, sia considerato come materia di studio opzionale anche nelle scuole ed istituti ad indirizzo tecnico-professionale;

sui provvedimenti adottati in questo importante settore dei rapporti culturali ed economici con i paesi del Mediterraneo.
(25685) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza che le frazioni di Santa Lucia e Casale del comune di Roseto degli Abruzzi sono ancora prive di illuminazione elettrica pubblica e privata, e se non creda di dover intervenire sollecitamente, per superare tutti

gli ostacoli burocratici che fanno ristagnare la relativa pratica per l'installazione della rete.

(25686) « CAVALIERE STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono informati sui risultati dell'inchiesta condotta dall'amministrazione comunale di Paola (Cosenza) in merito alle condizioni di estremo disagio di quella popolazione costretta a vivere nella sua maggioranza in tuguri e case inabitabili, e per sapere quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per rendere più sopportabile la situazione delle famiglie che giustamente desiderano una casa sana e decente.

(25687) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno accertare con urgenza le cause che hanno determinato un rilevante danno economico per gli assegnatari di Corigliano Calabro (Cosenza), ai quali i dirigenti dell'Opera Sila non hanno tempestivamente comunicato le condizioni contenute in un contratto stipulato con la ditta Rupoli per la consegna di cavolfiore di esportazione; per sapere in particolare per quale ragione i dirigenti della cooperativa assegnatari Opera valorizzazione Sila non sono venuti a conoscenza delle richieste della ditta e ciò anche per conoscere il funzionamento della suddetta cooperativa; per sapere in fine se non ritenga giusto che si provveda al risarcimento del danno che non può essere sopportato dagli assegnatari.

(25688) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere per quali ragioni non si è ancora provveduto alla più volte promessa ultimazione dell'edificio postale di Paola (Cosenza) attualmente in condizioni di estremo abbandono; e quali decisioni si intendono adottare per portare a termine l'edificio per il quale sono state già spese decine di milioni.

(25689) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere per quale ragione non è stato ancora reso funzionante l'edificio postale di Belvedere Marittimo, già completo in ogni sua parte dal mese di maggio del 1956, epoca in cui venne ufficialmente inaugurato da un ministro in carica; e per sapere quali provvedimenti urgenti saranno adottati per superare finalmente le difficoltà che ne impediscono il funzionamento.

(25690) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere per quali motivi non si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali per la nomina della nuova amministrazione comunale di Minturno (Latina), scaduta dal novembre 1956.

(25691) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere il motivo per il quale, a distanza di circa un anno, il prefetto di Frosinone non ha ancora fissato l'udienza e la discussione del ricorso presentato da alcuni elettori democristiani del comune di Pico.

« Infatti, i suddetti ricorrenti denunciarono al consiglio comunale che otto consiglieri si trovavano nella condizione di non poter essere eletti perché, avendo prodotto opposizione contro l'imposizione della imposta di famiglia, essi avevano lite pendente contro il comune.

« Non avendo ottenuto soddisfazione dal consiglio comunale nella seduta straordinaria del 6 settembre 1956, produssero ricorso alla giunta provinciale amministrativa di Frosinone per l'annullamento della decisione del consiglio comunale e per i provvedimenti conseguenziali.

(25692) « FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se è fondata la voce, diffusasi in Campobasso e provincia destando vivissimo allarme e gravi preoccupazioni, che si intenderebbe sopprimere anche quel distretto militare, cui si giungerebbe gradualmente, cominciandosi col trasferire altrove (ciò sarebbe stato già disposto) la selezione attitudinaria dei giovani, che così dovranno sottoporsi, per recarsi a Foggia, nuova sede prescelta, ad un viaggio più lungo e dispendioso, e se non creda disporre subito, in modo che siano evitate giustificate reazioni, la revoca dell'ingiustificato provvedimento, che mal si concilia col proposito, tante volte manifestato, di aiutare le aree depresse.

(25693) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per porre fine allo stato di estremo disagio economico in cui versano gli istitutori assistenti nei convitti nazionali.

« Se non ritenga di adottare i provvedimenti idonei per « dare un assetto giuridico al personale non di ruolo a carico delle amministrazioni dei convitti nazionali » e fissare per questa benemerita categoria, stipendi dignitosi e rispondenti alle più elementari necessità di vita.

« Chiede infine di conoscere se il ministro intenda dare agli istitutori assistenti una stabilità conforme (ma di immediata attuazione) a quella degli insegnanti incaricati, concedere la riduzione ferroviaria (concessione *C*) come per gli insegnanti incaricati, equiparare un anno di servizio ad un anno di insegnamento con il riconoscimento delle note di qualifica redatte dal rettore del convitto ove il servizio è prestato.

« Riconoscere il prestato nei convitti nazionali come titolo professionale non solo per coloro che sosterranno esame di concorso per la carriera dei convitti nazionali, ma anche per coloro che sosterranno esami di concorso per altre categorie attinenti all'educazione, all'istruzione e in genere alla cura dei giovani.

(25694) « BASILE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Frosolone (Campobasso) dell'edificio scolastico.

(25695) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere riaperta al traffico la strada provinciale Frosolone (frazione Acquaviva)-Civitanova del Sannio in provincia di Campobasso, che al traffico è stata di recente chiusa dall'impresa costruttrice, essendosi verificati movimenti franosi, che hanno recato danni, per riparare i quali è stata predisposta perizia, inviata al Ministero dei lavori pubblici.

(25696) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla costruzione di alloggi popolari nel comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) la cui popolazione, essendo costretta a vivere in promiscuità per mancanza di alloggi, ne attende ansiosamente la costruzione.

(25697) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se è possibile istituire un cantiere di lavoro per la sistemazione della strada di accesso al santuario Madonna di Vallisbona del comune di Roccasicura (Campobasso), per cui è prevista una spesa di lire 4.600.000, che il comune sunnominato ha chiesto al provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

(25698) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere in qual modo intende intervenire a favore della laboriosa patriottica popolazione di Limena (Padova) che da tempo auspica la sistemazione della ferrovia lunga 30 chilometri Padova - Limena - Piazzola - Grantorto - Carmignano sul Brenta in provincia di Padova, data in concessione alla società Ferrovie secondarie del Beneventano, la quale per 5 chilometri, e precisamente nel territorio di Limena, corre lungo la strada statale n. 47 (Valsugana), recando spesso danni e costituendo sempre un pericolo grave di danni per le cose e le persone.

(25699) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se, in considerazione dei continui incidenti stradali causati dal mancato spegnimento dei fari abbaglianti, intende impartire disposizioni perché venga reso obbligatorio su tutti gli autoveicoli l'impianto del dispositivo brevettato dal signor Nota Gorizia, che sostituisce il guidatore alla manovra dei fari.

« Tale apparecchio, oltre ad aver dato ottimi risultati, verrebbe a costare, se costruito su scala industriale, un prezzo irrisorio.

(25700) « FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non convenga sull'opportunità di disciplinare – mediante regolare contratto di lavoro – la posizione degli accertatori contributivi dipendenti dall'I.N.A.M., i quali, pur operando alle dipendenze dell'Istituto stesso, sono soggetti ad una semplice con-

venzione trimestrale e privi quindi di protezione previdenziale ed assicurativa.

« L'invocata contrattazione porrebbe fine alla irrazionale posizione di incaricati al controllo dell'applicazione di norme di tutela del lavoro, di cui essi stessi non ne godono il beneficio.

(25701) « GALLI, FRANZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se nel prevedere possibili aumenti dei motopescherecci operanti nel Tirreno, abbia considerate le attuali difficoltà della pesca in detto mare, difficoltà che hanno costretto da un lato a delimitare, specialmente nel golfo di Napoli, le zone riservate ai diversi mestieri, e dall'altro ad intensificare la sorveglianza a mare per evitare gravi incidenti fra gli stessi pescatori per il mancato rispetto di tali zone.

(25702) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato dei lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto che dovrà portare l'acqua del comune di Casalciprano (Campobasso).

(25703) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se gli risulti che l'importante centro di Piana di Caiazzo (Caserta) è per tre quarti sprovvisto di fognature, per cui rifiuti e materie di ogni genere in decomposizione ingombrano i canali laterali delle strade con grave pericolo nella incipiente stagione primaverile-estiva.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se il problema sia stato esaminato nella sua gravità dal prefetto di Caserta, e quali provvedimenti si intendano prendere mancando da parte della locale amministrazione ogni iniziativa al riguardo.

(25704) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quale motivo ad Amato Raffaele, da San Potito Sannitico, godente di pensione privilegiata di guerra per il figlio Mario, deceduto in zona di guerra nel 1941 (certificato d'iscrizione 5437810), sia stato ridotto il già modestissimo assegno di lire 9.312 mensili a lire 6.312.

(25705) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione diretta per Benvenuti Ugo, numero di posizione 1307627.

« Il Benvenuti ebbe comunicazione che il 19 ottobre 1956 con elenco 86378 era stato trasmesso schema di provvedimento al comitato competente. Da allora non ha più ricevuto notizie.

(25706) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere per quali motivi non venga liquidata la pensione alla signora Cugini Rita, vedova Giurgola, quale moglie del defunto Giurgola Raffaele, deceduto il 31 luglio 1940 nella sua qualità di operaio militarizzato presso il comando marina di Massaua.

« La Cugini Rita, vedova Giurgola, avanzò domanda di pensione di guerra fin dal 1941. Che il Giurgola fosse operaio militarizzato si evince dalla sentenza di morte presunta emessa il 14 luglio 1954 dal tribunale di Bergamo e pubblicata sul foglio annunzi legali di quella provincia il 30 luglio 1954, numero 5.

« Al competente Ministero furono inviati dalla vedova tutti i documenti, compreso il foglio matricolare. Ma la pratica non ha mai avuto finora alcun sviluppo positivo non volendo il Ministero riconoscere la qualifica di operaio militarizzato al deceduto pure accertata dalla sentenza in questione del tribunale di Bergamo, a cui nessuna opposizione fu fatta.

« Numero di posizione della pratica 224701.

(25707) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione per Resmini Ines, quale vedova del capitano Resmini Aldo, ufficiale della guardia nazionale repubblicana, e come tale appartenente alle forze armate della repubblica sociale italiana, caduto il 19 maggio 1945 per mano di forze partigiane. La vedova ebbe a suo tempo comunicazione con cui si rendeva nota la trasmissione al comitato competente del relativo schema (elenco n. 011890 del 29 settembre 1956). Posizione della pratica 1968378/MN.

(25708) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pensione di guerra di Turani Spe-

randio, già combattente in Russia nei reparti del XIV battaglione camicie nere. Il Turani prigioniero in Russia, dove contrasse infermità, sino al 1945, rientrato in Italia avanzò istanza per la pensione, e venne il 27 aprile 1954 visitato dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Brescia, con proposta di seconda categoria. Il Turani non accetto la proposta né ha più avuto da allora visita medica, nonostante le continue richieste fatte. Posizione della pratica 211440/C-117534.

(25709) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione di guerra per Lorenzi Luigi quale padre di Lorenzi Gianni e Lorenzi Camillo, ambedue ufficiali della repubblica sociale italiana, caduti al Nord. Al Lorenzi Luigi il 4 febbraio 1956 fu comunicato che con elenco 011012 era stato trasmesso schema di provvedimento al comitato competente. Posizione 1854672/M.N. Da allora il Lorenzi non ha avuto alcuna comunicazione.

(25710) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione relativa a Sirtoli Giuseppina, in quanto orfana di Sirtoli Pietro, da Bergamo, deceduto per causa di guerra. Numero di posizione della pratica 1855396/M.N.

« Alla Sirtoli fu dato comunicazione che il 31 luglio 1956 con elenco 011685 è stato trasmesso schema di provvedimento al comitato competente, ma da allora nessuna comunicazione le è più pervenuta.

(25711) « SPAMPANATO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, sugli arbitrî e sulle persecuzioni messe in atto a danno della sezione comunista di Cutro (Catanzaro).

« Come segnalato tempo fa attraverso una interrogazione degli interroganti, a seguito dell'omicidio del signor Brasacchio, senza alcuna autorizzazione e necessità, i carabinieri di Cutro perquisivano la casa di Migale Rosario, dirigente della sezione comunista e consigliere al comune. Alcuni giorni fa il brigadiere dei carabinieri di Cutro, avendo visto che il Migale faceva pubblica opera di proselitismo e tesseramento al partito comunista, lo convocava in caserma sottoponendolo ad inammissibile interrogatorio.

« Il 27 marzo 1957 avveniva a Cutro una manifestazione di disoccupati i quali richiedevano lavoro ed assistenza. Il Migale come dirigente comunista si impegnava, e con successo, acché nessun incidente turbasse la manifestazione, e anche a tal fine, guidava una delegazione di manifestanti dal sindaco. Il brigadiere dei carabinieri, presente nel gabinetto del sindaco, invece di prendere atto della meritoria attività del Migale, lo minacciava di denunzia ed il giorno successivo guidava altre forze di polizia a perquisire la casa del Migale e della suocera alla ricerca... di armi nascoste.

« Gli interroganti chiedono al ministro se non intenda intervenire perché tali atti persecutori, dettati dall'evidente fine di discreditare il partito comunista e di intimidirne militanti e dirigenti, anche per il fatto che le più recenti manifestazioni hanno mostrato come il predetto fine non può in alcun modo realizzarsi, debbano al più presto cessare.

(25712) « MICELI, MESSINETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sui motivi per i quali, pur essendo stati dal 24 luglio 1956 aggiudicati alla ditta Bruni, non sono stati a tutt'oggi iniziati i lavori della strada Ceramiti-rotabile Tropea Ricadi (Catanzaro).

« La strada in parola è stata da tempo oggetto di richieste da parte delle popolazioni interessate e per essa hanno avuto luogo manifestazioni e lotte: tanto essa è necessaria per migliorare le comunicazioni e per valorizzare la economia agricola della zona.

« Le popolazioni le quali credevano di poter finalmente realizzare le loro giuste aspirazioni, nel mancato inizio dei lavori ad otto mesi dalla loro aggiudicazione, oltre che una irrisione alla miseria di centinaia di famiglie di disoccupati del comune di Ricadi, vedono riapparire l'inammissibile intervento presso i pubblici poteri di proprietari terrieri feroci custodi dei loro interessi e privilegi e nemici di ogni civile progresso: il tracciato stradale dovrebbe infatti attraversare i terreni dell'avvocato Serrantino Antonio da Tropea, il quale ha millantato il suo ostativo intervento presso gli uffici tecnici locali e presso il Ministero dei lavori pubblici.

« L'interrogante chiede se il ministro non ritenga di dover dimostrare alle popolazioni in attesa che nella nostra Repubblica la esecuzione delle opere di pubblica utilità non abbisogna di nulla osta di feudatari e di notabili, e ciò disponendo l'immediato inizio dei lavori.

(25713) « MICELI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se può, a carico del Ministero, dare la possibilità al pensionato di guerra Palmiotto Vincenzo fu Raffaele da Giorinazzo (Bari) di andare in Belgio a visitare il fratello Giuseppe, emigrato come minatore, attualmente gravemente ammalato e ricoverato nel Sanatorium Warocquè Hommes-Mons.

(25714) « DEL VECCHIO GUELFI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, sui seguenti fatti.

« La commissione interministeriale competente, in applicazione delle norme della legge 19 marzo 1956, n. 105, includeva tra i comuni per i quali veniva approvata la costruzione di asili infantili quello di Sant'Eufemia Lamezia in provincia di Catanzaro.

« Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno escludeva però il comune predetto da quelli meritevoli di tale beneficio, per il fatto che in Sant'Eufemia Lamezia già esiste e funziona un asilo infantile.

« Invero l'asilo esistente è composto di un numero di aule assolutamente insufficiente, manca di palestra e di aule ricreative, è sprovvisto di un'attrezzatura idonea ai suoi compiti, ed è altresì privo delle risorse necessarie al suo funzionamento.

« D'altro canto la frazione di San Pietro Lametino, con oltre 800 abitanti, e distante una diecina di chilometri dal centro comunale manca non solo di asilo infantile, ma di bastevoli ed idonei locali scolastici.

« L'interrogante chiede se, in considerazione delle predette ragioni, il ministro non ritenga giusto e necessario confermare la decisione della commissione interministeriale e provvedere acché nel comune di Sant'Eufemia Lamezia sia costruito almeno un asilo infantile per i bisogni più urgenti di quella popolazione.

(25715) « MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere i motivi che ostacolano la costruzione del nuovo cantiere navale in Baia (Napoli), costruzione che è stata a più riprese annunziata da uomini politici con responsabilità di Governo ed anche attraverso comunicati stampa.

« Per sapere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per assicurare un lavoro stabile alle maestranze che attualmente lavorano nei cantieri esistenti in Baia.

(25716) « DI NARDO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscerne l'opinione in ordine alla disposizione emanata dal questore di Modena, relativa al divieto dell'uso delle piazze per pubbliche riunioni.

« A parere della interrogante, tale divieto, inaccettabile in linea di principio, diviene, in linea di fatto, nella maggior parte dei comuni della provincia, sprovvisti di altri luoghi idonei, una intollerabile costrizione e la negazione in assoluto di un diritto costituzionale.

« La interrogante chiede pertanto la rimozione di questo grave impedimento all'esercizio della normale attività di partiti ed organizzazioni.

(25717) « MEZZA MARIA VITTORIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali sin dal 21 novembre 1955 la pratica di pensione istruita al nome della signora Nibali Carmela, madre dei caduti Vincenzo e Cesare Pruiti (posizione 406590) viene tenuta negli uffici della direzione generale delle pensioni di guerra, senza poter progredire nella sua istruttoria.

« Si confida in una celere definizione della pratica in questione, considerate le particolari condizioni dell'istante, letteralmente priva di qualsiasi risorsa economica.

(25718) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, in relazione alla situazione in cui viene a trovarsi un esiguo gruppo di procuratori del registro e conservatori delle ipoteche collocati in pensione antecedentemente al 5 marzo 1954.

« Per causa di una interpretazione restrittiva dell'articolo 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258, a tali benemeriti funzionari, pochissimi dei quali sono ancora in vita, fu negato il diritto al riscatto del servizio prestato in qualità di commessi del registro o delle ipoteche.

« Lo stesso diritto, come risulta dalla risposta scritta n. 20491 del ministro delle finanze ad una prima interrogazione dell'interrogante, fu invece riconosciuto ai procuratori del registro e conservatori delle ipoteche collocati in pensione successivamente al 5 marzo 1954 e al 18 giugno 1954, date in cui

la Corte dei conti (II sezione giurisdizionale pensioni civili, decisione in affare Ruffo) fissò il principio di una più equa ed estensiva interpretazione della infelicissima lettera del citato articolo 1 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258.

« Attraverso una seconda interrogazione, l'interrogante sottolineò l'assurdo giuridico e morale determinato dal fatto che una stessa disposizione di legge sia attualmente applicata in un senso per un certo numero di cittadini ed in un senso diverso ed opposto per un certo altro numero. Alle recenti istanze dei procuratori o conservatori collocati in pensione anteriormente alla citata decisione della Corte dei conti, si è infatti opposto che i provvedimenti relativi alle loro pensioni non sono più suscettibili di modificazione, essendo trascorsi i termini entro i quali i medesimi potevano essere impugnati ai sensi degli articoli 9 e 14 del regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 703.

« Con riferimento alla risposta scritta n. 21618 fornita dal ministro a tale seconda interrogazione, l'interrogante chiede di conoscere se la Corte dei conti ha emesso il parere richiestole in proposito dal ministro stesso.

« Nel caso in cui la Corte dei conti non abbia emesso alcun parere in quanto è competente a pronunziarsi solo in sede di riscontro di provvedimenti amministrativi, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda compiere doveroso atto di giustizia emettendo nuovi decreti ed avvalendosi con ciò del potere di annullamento d'ufficio (autotutela) spettante all'amministrazione nei casi di violazione di legge o quanto meno del potere di revoca per motivi di opportunità.

(25719) « FAILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla interrogazione (22925) rivolta sull'opera di devastazione compiuta contro il tipico complesso architettonico barocco di Palma di Montechiaro (Agrigento), costituito dalla chiesa madre dell'architetto Angelo Italia e da due oratori laterali.

« Premettendo di non avere avuto « praticamente modo di venire a conoscenza dei fatti in tempo utile, onde poter intervenire con le azioni cautelative del caso » la risposta numero 5004 del 12 febbraio 1957 alla citata interrogazione, informava l'interrogante che era stato già « invitato l'arciprete della chiesa in oggetto, con nota inviata per conoscenza anche al vescovo di Agrigento, a restituire alla primitiva destinazione gli arredi rimossi abusivamente e al tempo stesso a riferire dettagliatamente sui lavori effettuati e da effettuare; che, finanziate per l'importo di lire 4 milioni 855.500, erano state autorizzate verbalmente e senza alcun progetto « opere di riparazione di alcuni danni alle coperture » allo scopo di salvaguardare gli affreschi sottostanti; che comunque si sarebbe avuto cura di « seguire la questione per ogni ulteriore azione da svolgersi per la tutela del monumento ».

« Risulta intanto che non sono stati restituiti i due armadi originali del 700 artisticamente decorati, né i quadri – oltre dieci – del pittore Domenico Provenzani della scuola siciliana del 700; che niente è stato fatto per porre rimedio alle deturpazioni del prospetto della chiesa e per ricostruire la torre campanaria, ingiustificatamente demolita, come la volta affrescata dallo stesso Domenico Provenzani, purtroppo irrimediabilmente perduta.

« Sicché l'interrogante chiede di conoscere soprattutto se il ministro non ritenga adottare concreti ed urgenti provvedimenti:

1°) per tutelare la integrità del monumento con opportune opere di rimozione e di ricostruzione;

2°) per recuperare gli arredi e i dipinti sottratti,

3°) per perseguire con rigore legale i responsabili delle sottrazioni, delle demolizioni e degli altri danni apportati; coloro che il danaro pubblico, concesso dallo Stato per la conservazione del patrimonio architettonico ed artistico del paese, hanno impiegato invece per danneggiarlo e distruggerlo.

(25720) « FIORENTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quale atteggiamento intenda assumere nei confronti del grave stato di tensione che si è venuto determinando tra gli studenti rappresentati dall'Interfacoltà e l'amministrazione dell'università degli studi di Milano, tensione culminata nell'astensione dalle lezioni da parte degli studenti stessi.

« Le ragioni di tali vicende risiedono nella richiesta avanzata dal consiglio di amministrazione l'11 gennaio 1957 per un aumento dei contributi in ragione di lire 7.000 annuali e ripartiti in lire 3.000 per riscaldamento e in lire 4.000 per danni recati agli immobili, alle apparecchiature scientifiche e per il servizio di guardaroba delle facoltà di scienze morali.

« Una tale richiesta appare palesemente illegittima alla luce dell'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 551, per le seguenti ragioni:

a) è stata presentata durante il corso dell'anno scolastico in netto contrasto al disposto di legge;

b) i danni recati agli immobili ed alle apparecchiature non sono compresi tra i motivi che la legge stessa prevede come giustificativi dei contributi.

« La richiesta appare altresì inopportuna in quanto l'Interfacoltà non è stata messa in grado di esprimere per tempo e con esatta cognizione il proprio parere sulla richiesta di aumento.

(27721) « GALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere se – di fronte ad una recente ed interessata pubblicazione cronistica fatta dalla R.A.I.-T.V. sulle tristi condizioni in cui si è ridotto il lago Trasimeno, ponendo una soluzione preoccupante per le popolazioni dei comuni rivieraschi – non ritengano opportuno intervenire per sollecitare lo studio e l'approvazione del progetto dell'ingegnere Cassi, il quale ridonerebbe al lago Trasimeno la possibilità di vita con grande vantaggio dell'economia di quella importante zona dell'Umbria, che attinge le sue risorse sulla pesca, sull'agricoltura e sul turismo.

(25722) « ANGELUCCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga provvedere con sollecitudine al completamento della rete idrica di rifornimento delle navi nel porto di Palermo, onde evitare che il servizio continui ad essere effettuato in alcune banchine a mezzo di bettoline semoventi.

« Inadeguate al crescente traffico portuale sono pure le vecchie tubazioni esistenti.

(25723) « FIORENTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, sul grave incidente ferroviario verificatosi recentemente presso la stazione di Ravanusa al passaggio del treno merci 38180 diretto a Licata, nel quale ha trovato la morte l'aiutante macchinista Vincenzo Maglietta, da Caltanissetta.

« Per conoscere i provvedimenti che intende adottare contro i responsabili e a favore della famiglia della vittima.

(25724) « FIORENTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per alleviare la gravissima situazione in cui è venuta a trovarsi la nostra esportazione di cavolfiori e di insalata nella attuale campagna e per rendere possibile il proseguimento della esportazione stessa, particolarmente della produzione tardiva dei cavolfiori di Fano, che ha dovuto essere interrotta in quanto i ricavi sui mercati di sbocco non sono stati spesso sufficienti neppure a coprire le spese di trasporto.

« Al riguardo essi rilevano che hanno concorso a determinare questa crisi fattori stagionali concomitanti, le caratteristiche di povertà e di massa di queste tipiche produzioni le quali non sopportano tariffe di trasporti come quelli esistenti nel nostro paese, la carenza di carri frigoriferi e, segnatamente, la concorrenza sovvenzionata della produzione francese.

« Risulta, infatti, che l'esportazione dei cavolfiori, oltre a godere in Francia del rimborso delle spese di trasporto fino al confine, è agevolata attraverso le concessioni agli operatori di licenze d'importazione per altri prodotti a titolo di premio per l'esportazione dei cavolfiori. Ciò ha concorso notevolmente a deprimere i prezzi ed a porre la nostra produzione fuori mercato, sui principali mercati d'assorbimento. Le perdite debbono considerarsi elevatissime e grave il danno per le regioni produttive interessate, specialmente per le Marche e le Puglie che, in questo periodo, rappresentano il 90 per cento del traffico esportativo dei prodotti menzionati.

« Serie ripercussioni debbono attendersi anche in campo sociale, in quanto mentre i produttori vedono irreparabilmente compromessi i loro giusti redditi e gli esportatori vanno subendo perdite disastrose, le maestranze stagionali, la cui attività è strettamente legata al buon andamento delle esportazioni, rimangono inoperose o parzialmente occupate per la sospensione delle spedizioni.

« Tutto ciò premesso, gli interroganti prospettano la urgente necessità che la situazione formi oggetto di urgente esame al fine:

1°) di intervenire in sede internazionale perché vengano a cessare, senza ulteriore indugio, le misure di agevolazione che taluni paesi praticano a sostegno delle loro esportazioni, e ciò non soltanto in ragione delle circostanze contingenti per l'esportazione dei cavolfiori e delle insalate, ma anche in vista

della campagna di esportazione di altri ortaggi e delle frutta estive. Si prevede, infatti, che analoghe misure di agevolazione la Francia intenderebbe adottare per l'esportazione delle patate, delle uve da tavola, ed altri prodotti. Se ciò non sarà tempestivamente evitato i danni per le nostre esportazioni sarebbero gravissimi se il nostro paese non adottasse analoghi provvedimenti di sostegno;

2°) che sia dato urgente favorevole soluzione al provvedimento di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sugli imballaggi e sui materiali adoperati per il confezionamento dei prodotti esportati, essendo insostenibile per prodotti poveri e di massa come gli ortofrutticoli l'incidenza della imposta generale sull'entrata su tali materiali il cui costo rappresenta generalmente il 15 per cento del costo del prodotto esportato;

3°) che la grave crisi manifestatasi nell'esportazione dei prodotti in questione sia tenuta in debita considerazione in sede di valutazione dei redditi;

4°) che il problema dei trasporti sia adeguatamente considerato non soltanto dal punto di vista tariffario ma anche e soprattutto per incrementare gli stanziamenti destinati alla costruzione di nuovi carri frigoriferi. È infatti da rilevare che masse notevoli di ortaggi spediti in carri normali per mancanza di vagoni refrigeranti hanno dovuto essere svenduti per le pessime condizioni di arrivo sui mercati di sbocco con serie perdite per gli interessati e per la nostra bilancia commerciale, quando addirittura non si è stati costretti, per deficienza di idonei mezzi di trasporto, ad abbandonare la merce in campagna.

(25725) « DE' COCCI, BOIDI, CARCATERRA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere in qual modo intenda provvedere alla ripresa dei lavori stradali del Consorzio Tumarrano, che da qualche tempo l'impresa appaltatrice Goffredo Fabrizi ha abbandonato senza aver pagato cottimisti ed operai, creditori di rilevanti somme.

« La ripresa dei lavori è urgente e vitale per il consorzio cui sono interessate vaste zone delle provincie di Agrigento e Caltanissetta: Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, San Biagio Platani, Mussomeli, Vallelunga, Villalba.

(25726) « FIORENTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a quale punto sia pervenuta la pratica di liquidazione di pensione di guerra spettante a Cerruti Enrico, residente a Castiglione Tinelli (Santuario) in provincia di Cuneo, a seguito della perdita del figlio Marcello, della classe 1920; si avverte che lo stesso richiedente è gravemente infermo e inabile al lavoro, e quale mutilato della guerra 1915-18 percepisce una lieve pensione di ottava categoria, per cui la richiesta pensione per la perdita del figlio gli è assolutamente necessaria ed urgente.

(25727) « BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a quale punto si trovi l'istruttoria della domanda di aggravamento di invalidità presentata fin dal 1955 dal signor Raspino Guido di Domenico, residente a Govone (Cuneo), il quale ebbe la liquidazione di pensione una volta tanto nel 1954. L'interessato vive in condizioni di bisogno e dato l'aggravarsi della originaria infermità si rende necessaria la definizione della domanda presentata.

(25728) « BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se siasi addivenuto alla definizione della domanda di pensione avanzata fin dal marzo 1956 dal signor Bergamasco cavalier Francesco fu Giovanni, residente a Magliano Alfieri (Cuneo), in dipendenza della morte del figlio Eugenio (pratica n. 590896). Data la tarda età dell'interessato, si fa istanza comunque per una sollecita definizione.

(25729) « BUBBIO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è al corrente della situazione dell'Istituto nautico di Cagliari, gravemente pericolante, e particolarmente dei seguenti fatti:

1°) l'ala sinistra dell'edificio adibita a officina è stata chiusa con grave pregiudizio per gli studenti che sono quest'anno di diploma e che saranno costretti a presentarsi agli esami senza una adeguata preparazione per quanto riguarda le esercitazioni pratiche;

2°) sono state chiuse altre 5 aule che minacciavano di crollare e la scala di accesso alle aule ancora in funzione ha ceduto di 2 centimetri;

3°) nel timore di una sciagura i 300 studenti dell'Istituto nautico hanno disertato le

lezioni per due giorni e manifestato per le strade.

« Per sapere altresì se invece di far intervenire la polizia com'è avvenuto a Cagliari, non sarebbe più opportuno provvedere d'urgenza ad una sistemazione provvisoria della scuola in attesa della costruzione in corso da due anni del nuovo edificio dell'Istituto nautico.

(25730) « GALLICO SPANO NADIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è al corrente che il collocatore comunale di Serramanna (Cagliari) rifiuta di iscrivere le donne agli uffici di collocamento sotto pretesto che le donne debbono essere casalinghe e che, in ogni modo, non c'è lavoro sufficiente neanche per gli uomini; se sa che quando l'E.T.F.A.S. ebbe bisogno di mano d'opera femminile e la richiese regolarmente all'ufficio di collocamento di Serramanna non poté assumere nessuna donna: infatti per i pretesti sopravanzati il collocatore di Serramanna dichiarò che non vi erano donne iscritte agli uffici di collocamento e l'E.T.F. A.S. assunse donne iscritte all'ufficio di collocamento di Samassi, un paese poco distante.

« Se non intenda intervenire per richiamare i collocatori comunali ad applicare senza discutere e senza proprie iniziative le leggi sul collocamento.

(25731) « GALLICO SPANO NADIA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento della proposta di legge.*

CHIARAMELLO ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti (2835).

2. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 aprile 1948, n. 559, concernente il riassetto dei servizi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (377-*ter*).

3. — *Seguito della discussione della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni sull'E.N.A.L.*

4. — *Seguito dello svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sull'economia montana.*

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669),

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore*: Lucifredi.

6. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860),

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri. Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO. Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, *per la maggioranza;* Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza.*

7. — *Discussione dei disegni di legge.*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori:* Ferreri Pietro, *per la maggioranza;* Raffaelli, *di minoranza;*

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (2390) — *Relatore:* Truzzi.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauro, *per la maggioranza;* Martuscelli, *di minoranza.*

9. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore.* Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1094) *Relatore:* Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore.* Tozzi Condivi,

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore:* Gorini,

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore.* Lucifredi.

MUSOITO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore:* Ferrario.

10. — *Discussione del disegno di legge.*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli impianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore.* Petrucci.

11. — Votazione per l'elezione di sette rappresentanti nella Assemblea della Comunità Europea del carbone e dell'acciaio.

Discussione del disegno di legge.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 378) — *Relatori.* Di Bernardo, *per la maggioranza;* Lombardi Riccardo, *di minoranza.*

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore* Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI